

INTRODUZIONE

LA SCOZIA COME CROCEVIA
DEL COSTITUZIONALISMO

Claudio Martinelli

Ormai da diversi decenni il Regno Unito vive una fase di profonde trasformazioni costituzionali. Lo European Community Act 1972, lo Human Rights Act 1998, il Constitutional Reform Act 2005, il Fixed-term Parliament Act 2011, sono solo alcuni tra i più importanti interventi legislativi che hanno inciso nel corpo tradizionale della *British constitution*, imponendo alla dottrina costituzionalistica britannica un'ampia riflessione circa l'attualità di alcuni tradizionali capisaldi istituzionali, come la sovranità del Parlamento, il rapporto con le istituzioni sovranazionali (sul piano legislativo e giurisprudenziale), la consueta e particolare concezione della divisione dei poteri, il complesso delle relazioni tra il Primo Ministro, il Cabinet e la House of Commons. Inoltre, nello stesso arco di tempo sono state introdotte prassi politico-legislative fortemente innovative rispetto al passato. Ne è un esempio il frequente utilizzo del referendum, nazionale o "regionale", come strumento per sciogliere i nodi politici più intricati: si pensi a quello del 1975 sul già spinoso tema della permanenza del Regno Unito nelle Comunità europee o, più recentemente, nel 2011, sul mantenimento del sistema elettorale uninominale secco. E tutto questo all'interno di un quadro politico in cui il sistema dei partiti, pur mostrando ancora una sostanziale tenuta soprattutto se rapportato ad alcune esperienze continentali, vede ridurre non poco il consenso elettorale alle due grandi forze del bipartitismo novecentesco a favore di una significativa dispersione verso raggruppamenti alternativi o localistici, che solo la stringente logica del *First-Past-The-Post* è riuscita per ora ad evitare che portasse a conseguenze dirompenti sul piano della governabilità.

Ebbene, in questo contesto un ruolo di primo piano ha assunto dalla fine del secolo scorso il processo autonomistico che, in diversa misura e con modalità variegate, ha investito Scozia, Galles e Irlanda del Nord. E tra queste non vi è dubbio che, da molti punti di vista, l'esperienza più interessante sia quella della devolution scozzese, che infatti ha assunto ormai da tempo un ruolo guida per tutto il fronte autonomista nelle Isole britanniche.

Basterebbe questa considerazione per spiegare la ragione che ha portato gli autori di questo volume a dedicare grande attenzione alla vicenda scozzese. La *Scottish Question* da circa vent'anni è tornata ad assumere un ruolo centrale nel dibattito pubblico in Gran Bretagna. La sfortunata tornata referendaria del 1979 e la successiva era thatcheriana, con le sue chiusure conservatrici nei confronti delle riforme costituzionali, avevano congelato per lungo tempo le aspirazioni autonomistiche rivendicate da una parte cospicua della società scozzese. La vittoria del *new labour* guidato da Tony Blair alle elezioni parlamentari del 1997 provocò lo sblocco di quella situazione e, dopo un'ulteriore consultazione popolare, venne approvato da Westminster lo Scotland Act 1998, la legge con cui prese il via il processo devolutivo tuttora in corso.

Ma alla base di questo libro vi è una ragione di più: il referendum del 18 settembre 2014 sull'indipendenza della Scozia. Si trattava di un evento che presentava almeno due livelli di lettura: da una parte poteva essere considerato l'ennesimo episodio del processo autonomistico scozzese iniziato appunto nel 1998, dotato certo di una radicalità senza precedenti ma comunque ascrivibile a questo contesto; dall'altra, un momento topico a se stante, la cui portata storica poteva mettere a repentaglio l'integrità del Regno Unito, con un salto all'indietro di trecento anni ad una situazione ante 1707, che somigliava molto a quell'unione personale che si instaurò tra i regni d'Inghilterra e di Scozia a partire dalla morte di Elisabetta I, nel 1603.

Per chi da tempo si interessa degli assetti costituzionali di quelle terre l'occasione era troppo ghiotta per farsela sfuggire. Nell'approssimarsi dell'appuntamento ci è pertanto sembrato opportuno fare il punto sui caratteri fondamentali dell'identità giuridica della Scozia. Era quindi necessario in primo luogo ricostruire la lunghissima storia costituzionale scozzese, che affonda le radici nel Medioevo e rimane autonoma fino all'inizio del XVIII secolo, per cercare poi di capire le motivazioni dell'autonomismo scozzese all'interno dell'ordinamento costituzionale britannico e metterle a confronto con un paio di esperienze autonomistiche europee, molto diverse tra loro ma entrambe ricche di spunti di interesse anche per la vicenda scozzese: Svizzera e Spagna-Catalogna.

Lo abbiamo fatto innanzitutto con un Seminario che ho organizzato presso il mio Ateneo, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, l'11 di aprile del 2014, cioè solo pochi mesi prima del referendum, e successivamente con questo volume, che raccoglie i Contributi presentati quel giorno ma che gli Autori hanno continuato ad aggiornare per quasi due anni, cioè fino alla chiusura del testo nel gennaio del 2016. Il motivo è presto detto: intanto volevamo dare conto del risultato referendario e successivamente spiegare come la sconfitta degli indipendentisti non abbia coinciso con la fine del processo autonomista; anzi, non è errato rilevare come quel No, per come è maturato e per come i partiti hanno condotto la campagna elettorale, abbia prodotto l'affermazione di una generale volontà politica di accelerare la devoluzione di poteri verso Edimburgo. Inoltre, durante gli stessi mesi

la Catalogna e la Spagna mettevano in scena una sorta di psicodramma in cui le istituzioni regionali e nazionali si avvitavano in un coacervo di votazioni popolari e parlamentari, proclami politici, sentenze costituzionali, strappi e frenate, che non potevano non fare da contrappunto, nel quadro di una costituzione scritta e rigida, all'esperienza scozzese. Erano tappe di un importante conflitto costituzionale che andava documentato, naturalmente fino ad un'inevitabile *deadline*. Il risultato di tutto questo lavoro è il volume che il lettore ha tra le mani.

Si tratta di un libro diviso in tre parti. La prima è di carattere storico e concettuale. Attraverso due contributi propone un lungo viaggio nei meandri degli assetti costituzionali scozzesi più risalenti e nel pensiero dei suoi più importanti filosofi politici.

Il corposo saggio di Alessandro Torre intende guidare il lettore all'interno della lunga e tormentata storia costituzionale della Scozia pre-unitaria, alla ricerca delle radici dell'identità giuridica scozzese, della sua specificità nell'ambito britannico, di un vigoroso anelito verso la libertà che sovente portò la Scozia ad anticipare perfino l'Inghilterra sul terreno della modernità degli istituti giuridici, basti pensare al rispetto della libertà religiosa. Si tratta del contributo di gran lunga più ampio tra tutti quelli del libro. Il grande numero di pagine che occupa si giustifica almeno per due motivi. Intanto per l'ampiezza del tema trattato: partendo dalla fine, cioè dall'Atto di unione dei due regni del 1707, che definisce come «un evento capitale nella storia costituzionale scozzese, un autentico *topos* ricco di elementi di contraddizione di cui gli *Estates of Realm* furono protagonisti insieme al parlamento di Westminster per dare forma, attraverso un trattato (Treaty) frutto di un'intensa negoziazione e una legge (Act) separatamente approvata dai due Legislativi ma rubricata come volontà comune e, regnante Anna Stuart (1702-14), istitutiva di un nuovo stato, il Regno Unito di Gran Bretagna, di cui fu il primo atto normativo», e alle successive interpretazioni tese a sottolineare il rilievo costituzionale dell'unificazione parlamentare ma nel quadro del mantenimento di ampie sfere di autonomia per l'ordinamento scozzese, si impegna in una puntuale ricostruzione dei caratteri identitari di questo ordinamento andando a cercare le sue radici medievali per spiegarne i contenuti e renderli intellegibili ai giorni nostri. Il secondo motivo, strettamente legato a quanto appena precisato, è che questo lavoro di Torre va a colmare un vuoto nella letteratura giuridica italiana. Fino ad ora, infatti, non esisteva una ricostruzione organica e completa dei fondamenti costituzionali e ordinamentali della nazione scozzese dalle sue origini all'unificazione con l'Inghilterra.

Segue un saggio del sottoscritto sui profili costituzionalistici dello *Scottish Enlightenment*. Naturalmente l'Illuminismo scozzese è una corrente di pensiero universalmente conosciuta e a nessuno sfugge l'importanza per la cultura occidentale di pensatori come Hume e Smith. Tuttavia mi sembrava opportuno mostrare e sottolineare le correlazioni intercorrenti tra i fondamenti metodologici ed epistemologici di quella Scuola e le loro posizioni sulla teoria dello Stato, del

governo, del diritto, all'interno di un pensiero che unisce in modo inscindibile libertà individuali, politiche ed economiche.

La seconda parte del libro si concentra invece sulla devolution e sul referendum separatista.

Il contributo di Giovanni Poggeschi si propone di spiegare le ragioni per cui autonomismo e separatismo in Scozia non possono essere considerati un fulmine a ciel sereno, un momento contingente destinato a tramontare con il tempo. Al contrario, questo lavoro ci illustra come l'aspirazione autonomistica non solo abbia radici antiche, ma come il processo della loro rivendicazione sia stato tormentato, complesso e talvolta anche contraddittorio, sempre in bilico tra spirito polemico di carattere storico nei confronti dell'Act of Union del 1707 e pragmatico perseguimento di forme di autogoverno in grado di tutelare meglio alcuni tratti peculiari della "distinctiveness" scozzese, come la protezione del welfare e della lingua gaelica. Un autonomismo comunque capace di innescare un processo che «è uno dei motori di cambiamento del sistema costituzionale britannico più evidente; MacCormick scriveva 15 anni fa che esso "potrebbe adeguatamente orientare il sistema in direzione di qualche sorta di momento costituzionale in forza del quale l'intero suo assetto possa essere ricomposto secondo un certo ordine"».

Nel suo saggio Pamela Martino introduce nel volume un elemento centrale per tutto il diritto britannico, cioè quello giurisprudenziale. Si tratta ovviamente di un tema classico per ordinamenti che si fondano sull'apporto normativo delle sentenze ma, al tempo stesso, di un elemento di grande novità se si focalizza l'attenzione, come fa l'autrice, sulla nuova Supreme Court of the United Kingdom e sulla sua giurisprudenza relativa al processo devolutivo scozzese, rilevando come «il legame tra garanzie dei diritti e *devolution of power* ha, dunque, nella giurisprudenza della Corte suprema ricaduta diretta, palesando "sensitivities about the continued independence of Scots law"», e prestando una particolare attenzione al ruolo svolto dai componenti scozzesi della nuova Corte.

Questa parte del libro si conclude con il contributo con cui Gaetano Marzulli affronta il referendum indipendentista in tutti i suoi variegati aspetti politici, giuridici e procedurali. Dopo ampie riflessioni sullo strumento referendario nella prassi politica britannica, l'autore si concentra su questa vicenda ricostruendo le tappe fondamentali che hanno portato alla sua celebrazione, a cominciare dalla singolare (se vista con le lenti di ingrandimento del costituzionalismo continentale) negoziazione tra i governi di Londra e di Edimburgo che portò all'*Edinburgh Agreement*, premessa politico-giuridica del referendum. Inoltre, volge lo sguardo ad immaginare, da una parte, le molteplici implicazioni di un eventuale esito positivo della consultazione, sul futuro del Regno Unito nel suo complesso ma anche per la stessa Scozia, nazione che si sarebbe trovata dopo trecento anni ad essere anche uno Stato a tutti gli effetti; mentre, dall'altra, prendendo atto della vittoria del fronte unionista, prefigura lo scenario dei prossimi mesi circa le modalità di

affermazione di ulteriori spazi di autonomia, il più marcato dei quali è ormai entrato nel gergo con il nome di *devomax*. Ma al di là degli effetti concreti sul grado di autonomia politica che scaturirà dalle complesse trattative politiche e legislative, giova ribadire come il referendum scozzese si presti ad interessantissime considerazioni sul costituzionalismo contemporaneo, perché «ciò che contraddistingue il processo referendario qui esaminato – e che potrebbe quindi essere stata la causa determinante dell'esito negativo – sembra essere una vocazione popolare "sovranista", una peculiare forma di patriottismo politico che prescinde da fattori pur assolutamente determinanti quali sono quelli puramente economico-politici».

La terza parte del volume, come detto, propone il confronto con due esperienze europee accomunate dall'afflato autonomista, certamente molto diverse tra loro e molto differenti rispetto al caso scozzese, ma entrambe in grado di fornire spunti di comparazione piuttosto utili soprattutto se traguardati, ancora una volta, sui principi e sui meccanismi del costituzionalismo continentale, in contesti in cui il punto di partenza, a differenza della situazione britannica, è la presenza di una Carta costituzionale scritta e rigida.

Maria Paola Viviani Schlein spiega con grande chiarezza i fondamenti concettuali e giuridici del federalismo svizzero, mettendo in evidenza proprio quell'elemento della sovranità popolare che si presta ad un parallelismo tra l'esperienza elvetica e quella scozzese. Tuttavia, altrettanto chiaramente, mostra anche le differenze che, sul piano dell'interpretazione storica e costituzionale, intercorrono tra la devolution scozzese e il federalismo svizzero: «È comunemente sostenuto che la devolution è il tentativo di sopravvivere alle forze disgregatrici o comunque alle esigenze moderne di pluralismo; mentre il federalismo elvetico è fondato, al contrario, sulla volontà dei veri e propri elementi statuali che nel 1848 decisero, per svariate ragioni, di procedere a una più stretta unione (riecheggiando la "*perfect union*" dei Padri di Filadelfia). Il regime devolutivo, comunque, è stato concesso dal livello centrale alla Scozia per rivendicazioni portate avanti a lungo, sebbene non in maniera univoca e sufficientemente coesa, in nome di esigenze contrarie a quelle che hanno animato il sodalizio svizzero. Anche se questa differenza teorica potrebbe sfumare nel concreto atteggiarsi dei due decentramenti».

Infine, Miryam Iacometti, dopo avere evidenziato le buone ragioni di una comparazione tra la vicenda catalana e quella scozzese: «Comparare l'autonomismo catalano e quello scozzese è operazione di interesse indubitabile, essendo queste due esperienze dotate di alcuni evidenti profili di similitudine anche se, ad un tempo, di significativi aspetti differenziali», e dopo avere tratteggiato con precisione tutti questi profili comuni e aspetti differenziali, ricostruisce con dovizia di particolari tutta l'intricata matassa dei rapporti tra la Catalogna e lo Stato spagnolo, riuscendo a dipanare il complesso groviglio di dichiarazioni solenni, sentenze costituzionali, prese di posizione politiche, risultati elettorali e loro difficili interpretazioni, consultazioni popolari dal dubbio valore giuridico. Un

contesto in cui le strette maglie del diritto debbono comunque fare i conti con spinte politiche contrapposte ma tutte molto energiche, per cui si può ragionevolmente sostenere «che l'esigenza di trovare un compromesso tra le posizioni per ora contrapposte di Barcellona e Madrid, appaia sempre più ineludibile. Come si è esattamente ricordato, proprio considerando lo strumento delle elezioni plebiscitarie, l'impossibilità di indire una consultazione rischia di orientare "verso mezzi e procedimenti diversi da quelli costituzionalmente previsti", moltiplicando dubbi ed incertezze. È necessario, allora, che la politica torni a trovare un terreno di dialogo e che il richiamo alla Costituzione o gli interventi del Tribunale costituzionale non siano gli unici strumenti di relazione tra il Governo centrale e la Comunità autonoma».

Dunque, come il lettore potrà facilmente constatare, si tratta di un libro articolato e composito, in cui la descrizione normativa e giurisprudenziale degli ordinamenti si alterna e si intreccia con la ricostruzione storica e l'analisi del quadro politico. Dalla sua lettura credo che un dato di fondo possa emergere con grande evidenza: dal punto di vista delle tematiche trattate la Scozia non è affatto una terra marginale e periferica; al contrario, si tratta di un luogo centrale per la storia costituzionale europea, per l'elaborazione di alcune tra le idee guida della cultura occidentale, per la difesa dell'identità di un popolo, delle sue tradizioni e delle sue regole fondamentali di convivenza. Insomma, storia, idee, istituzioni, popolo: la Scozia può essere considerata a buon diritto un crocevia fondamentale di quel processo della modernità che chiamiamo costituzionalismo.

Buona lettura.

Milano, gennaio 2016

PERCORSI DI STORIA
COSTITUZIONALE SCOZZESE
TRA MEDIOEVO E ILLUMINISMO

L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE SCOZZESE DALLE ORIGINI ALL'ACT OF UNION 1707

Alessandro Torre

SOMMARIO: 1. Il messaggio costituzionale di una vecchia stampa. – 2. Intorno all'Unione del 1707. – 3. Il dibattito sulla sovranità alla vigilia dell'Unione. – 4. Interpretazioni postunitarie del 1707. – 5. Risvolti costituzionali della *Scots law*. – 6. L'organizzazione giudiziaria: dal parlamento alle corti. – 7. Nascita ed evoluzioni parallele della monarchia e del parlamento. – 8. I caratteri del parlamento medievale. – 9. Evoluzione sociale e monocalmeralismo degli *Estates*. – 10. Come il regno di Scozia raggiunse e conservò l'indipendenza. – 11. Il parlamento scozzese alla prova delle rivoluzioni seicentesche. – 12. Presbiterianesimo militante e antiassolutismo parlamentare. – 13. Il punto di vista del monarchismo nell'unione personale dei regni e i *Lords of the Articles*. – 14. Carte fondamentali dell'Età moderna: il *Covenant* e il *Claim of Right*. – 15. All'essenza dell'idea di nazione: la *Declaration of Arbroath* ed alcune simbologie.

1. *Il messaggio costituzionale di una vecchia stampa*

«L'Ecosse se gouverne à peu pres par les mêmes loix que l'Angleterre, qui consistent aux Droit civil, aux ordonnances des Rois, et aux Actes du Parlement, qu'on appelle Loix Municipales»: in tal modo, enunciando i tre pilastri dell'ordinamento scozzese tradizionale e nel frattempo dichiarando la condizione di sostanziale similarità a cui all'inizio del Settecento l'organizzazione costituzionale del regno di Scozia era ormai pervenuta rispetto a quella solidamente stabilita nell'ingombrante Inghilterra, esordiva la *Remarque Generale*, ampio e minuzioso testo esplicativo elaborato a corredo di una interessante stampa settecentesca che ancora oggi è la principale – e probabilmente l'unica – fonte grafica da cui si può trarre, con immediato colpo d'occhio, un'idea sintetica della composizione del sistema costituzionale scozzese alla soglia dell'Unione del 1707 che diede forma al Regno Unito di Gran Bretagna.

Con singolare immediatezza visiva e non senza vistose licenze prospettiche la stampa ci consegna molte informazioni sulla consistenza del sistema costituzionale della Scozia preunitaria, o almeno sulla percezione un po' idealizzata che ne potevano avere gli osservatori continentali dell'epoca. Essa infatti rappresen-

ta una spettacolare processione a cui partecipano le tre maggiori componenti istituzionali dell'ordinamento scozzese, ivi riunite per l'importante evento istituzionale in cui si rendevano periodicamente visibili alla popolazione i tre poteri dello stato scozzese: tale il fastoso corteo che dalla spianata del Castello, ovvero dall'imponente fortezza situata nell'acropoli edimburghese, si snodava con incedere solenne per l'intera discesa del *Royal Mile* per giungere fino all'Abbazia di Holyrood¹, lo storico edificio, sede della Corona, nella cui grande sala, di lì a poco, il parlamento detto degli *Estates of the Realm* si sarebbe riunito *coram rege*² per l'apertura della sua sessione. Nel medesimo periodo anche il parlamento di Westminster osservava da lontano e con molta attenzione le vicende politiche e istituzionali di Scozia, puntando verso l'obiettivo dell'ambita unificazione costituzionale dei regni e, per tale motivo, teneva sotto stretto controllo l'alternanza di intemperanze e di ambiguità che caratterizzava la condotta della classe parlamentare di Edimburgo.

Più d'uno tra i governanti inglesi che si avvicendarono nel periodo in cui ancora il parlamento, emerso trionfante dalla Gloriosa Rivoluzione, stava attraversando la stagione della monarchia costituzionale pura, guardava alla Scozia con alquanto apprensione concordando sull'opportunità di una definitiva saldatura tra le due nazioni, tenendo conto sia dell'incertezza che dominava sempre più lo scenario internazionale, sia del fatto che il dibattito sull'ipotesi di una più completa unificazione dei regni, segnatamente per via del delinearsi a breve termine della prospettiva di una successione hannoveriana, stava provocando tutt'altro che un rasserenamento di quei rapporti tra i due Legislativi. Nel corso della Restaurazione infatti, nonostante la strenua difesa del ripristinato ordine stuartiano di cui s'era reso protagonista di assoluto rilievo il Lord Lauderdale che nel primo tratto della Restaurazione fu l'autorevole membro scozzese della *Cabal* di Carlo II³ e la

¹ Attualmente nell'area di Holyrood, prospiciente l'antica reggia dei monarchi scozzesi, è stato costruito – su progetto di architetti catalani e con fondi provenienti dal Tesoro britannico – il palazzo del Parlamento devoluto di Edimburgo.

² A partire dal 1603, anno in cui fu proclamata l'Unione personale delle monarchie di Inghilterra e di Scozia, un re di origine scozzese si insediava più o meno saldamente a Londra e pertanto non sarebbe stato presente di persona a Holyrood; questa condizione costituzionale comportò una più marcata assunzione di potere del parlamento degli *Estates*, un rafforzamento dell'aristocrazia come classe di governo del paese e un sensibile progresso dell'autonomia dei *Royal Burghs*, corpi municipali di governo del territorio; a ciò si aggiungeva la crescente influenza della Chiesa presbiteriana sulle istituzioni civili e politiche. Per una ricostruzione del quadro costituzionale del periodo in questione, e in particolare del ruolo dell'assemblea degli *Estates*, si considera molto utile l'opera di influenza maitlandiana di C.S. TERRY, *The Scottish Parliament: Its Constitution and Procedure, 1603-1707*, J. MacLachlan, Glasgow, 1905, apparsa poco prima delle celebrazioni dell'Unione costituzionale dei regni.

³ John Maitland, primo Duca Lauderdale (1616-82), statista di fede presbiteriana e membro degli *Estates*, fu dapprima *Commissioner* del parlamento scozzese presso il Legislativo di Westminster e componente del *Committee for Both Kingdoms*. Sostenitore della causa stuartiana nell'e-

cui condotta suscitò la formazione negli *Estates* di una compatta opposizione anti-stuartiana⁴, le relazioni tra i due regni, già incrinata dal diffondersi di un mutuo sospetto a causa nella svolta rivoluzionaria e delle prospettive di unificazione che si erano andate esplicitando nel periodo⁵, si erano vieppiù deteriorate all'inizio del Settecento per via di una grave crisi economica provocata in Scozia dall'ostruzionismo commerciale inglese e dell'insinuarsi nella politica scozzese del legittimismo che legava i giacobiti agli Stuart. Senza dire dell'incerta lealtà dell'amministrazione scozzese del periodo⁶, dal loro osservatorio di Westminster gli stessi governanti del regno d'Inghilterra di certo non potevano fare a meno di osservare con preoccupazione il messaggio politico, che nella stampa era raffigurata con un particolare dovizia di dettagli, proveniente dalla crescente ostentazione di simboli nazionali scozzesi che rivelava un crescente dissenso nei confronti di quella controversa politica religiosa dei sovrani della seconda metà del Seicento, fossero essi restauratori o rivoluzionari, che operò come potente fattore di disequilibrio di un sistema di governo che fin dall'inizio del secolo confidava nella stabilità del presbiterianesimo ed anzi identificava il proprio assetto con quello della Chiesa riformata⁷, fino al punto che il paradossale risultato di questa negativa evoluzione

poca del tardo *Commonwealth* e della Restaurazione; ebbe una posizione di rilievo nel ministero di Carlo II e, nel ricoprire la carica di membro dello scozzese Consiglio Privato della Corona fu il principale portavoce della monarchia nella prima fase restaurativa. Tra i numerosi studi che si sono dedicati all'analisi del considerevole potere esercitato dall'eminente governante, la cui figura peraltro resta alquanto controversa, cfr. R.C. PATERSON, 'King of Scotland': *Lauderdale and the Restoration North of the Border*, in *History Today*, 1-2003, pp. 21-27, che sintetizza quanto più diffusamente è trattato nello studio, del medesimo autore, *King Lauderdale: the Corruption of Power*, Birlinn, Edinburgh, 2003. Interessanti argomenti sul mecenatismo lauderdaliano sono infine in I. MACIVER, B. PEDERSEN, *Lauderdale at Holyroodhouse, 1669-70*, in D.J. BREEZE (a cura di), *Studies in Scottish Antiquity, Presented to Stewart Cruden*, John Donald, Edinburgh, 1984, pp. 249-268.

⁴ La costituzione di questo fronte politico, cui momento di accelerazione fu l'autoritaria sortita di Lauderdale nella terza sessione 1673 del parlamento di Edimburgo, è analizzata in D.J. PATRICK, *The Origins of the Opposition to Lauderdale in the Scottish Parliament of 1673*, in *The Scottish Historical Review*, 1-1974, pp. 1-21.

⁵ Sullo sviluppo di tale dibattito e sulle sue alterne fasi v. M. GOLDIE, *Divergence and Union: Scotland and England, 1660 to 1707*, in B. BRADSHAW, J.S. MORRILL, *The British Problem, c. 1534-1707: State Formation in the Atlantic Archipelago*, Palgrave Macmillan, London, 1996, pp. 220-245.

⁶ Gli orientamenti politici dei ministri in carica del Regno di Scozia, caratterizzati dagli scarsi progressi dei *tories* che all'epoca erano considerati in Scozia come malfattori cattolici e dei *whigs* che erano considerati emissari inglesi (in particolare sui primi v. A.I. MACINNES, *The First Scottish Tories*, in *The Scottish Historical Review*, 1-1988, pp. 56-66) e vieppiù molto critici sulla condotta della monarchia soprattutto per quel supporto da questa assicurato all'episcopalismo che era interpretato come una minaccia per le posizioni della Chiesa riformata, sono ricostruibili consultando l'articolo di P.W.J. RILEY, *The Formation of the Scottish Ministry on 1703*, anch'esso in *The Scottish Historical Review*, 1-1965, pp. 112-134.

⁷ La dichiarazione di intolleranza nei cui confronti era stata in origine resa pubblica nel 1660 da Carlo II la *His Majesty's Gracious Proclamation Concerning the Government of His Ancient*

dei rapporti tra le istituzioni scozzesi e la monarchia (e in ultima analisi tra Scozia e Inghilterra) fu che la “rivoluzionaria” difesa del presbiterianesimo si contrappose a una regalità protestante che era anch’essa il prodotto di una rivoluzione⁸. Tale stato di cose, che nel regno di Scozia pose in immediata contiguità la questione identitaria e la questione ecclesiale collocandole saldamente entro le medesime coordinate costituzionali, e che aveva visto il protagonismo del parlamento fin dalla prima epoca stuartiana⁹, si sarebbe protratto fino alla vigilia dell’Unione del 1707.

Riassumendo in pochi centimetri quadrati quanto molto più approfonditamente in Europa si poteva leggere da circa un secolo e mezzo addietro nella monumentale opera dell’umanista George Buchanan¹⁰ intitolata *De Jure Regno apud Scotos* (1579), la stampa condensa in un unico colpo d’occhio la pubblica adunanza dei rappresentanti delle istituzioni di quella che era comunemente definita l’“Antica Costituzione” del regno di Scozia e che entro un breve giro di

Kingdom of Scotland, a cui avevano dato seguito numerosi atti in favore dell’episcopato, come si legge in alcuni saggi contenuti nella rassegna di N.H. KEEBLE (a cura di), *‘Setting the Peace of the Church’: 1662 Revisited*, Oxford University Press, Oxford, 2014. Non del tutto discontinua in tal senso era stata la condotta di diversi regnanti del periodo, fossero essi i filo-cattolici Stuart o il protestante Guglielmo III: a causa di ciò si verificarono le aspre reazioni di dissenso degli *Estates* e dei governanti scozzesi che avevano tratto origine dai tentativi di ripristino dell’episcopato nello loro diverse stagioni, ovvero in epoca restaurativa e nella Gloriosa Rivoluzione, come rispettivamente si documenta in G. DAVIES, P.H. HARDACRE, *The Restoration of the Scottish Episcopacy, 1660-1661*, in *Journal of British Studies*, 1-1962, pp. 32-51; e in I.B. COWAN, *Church and State Reformed? The Revolution of 1688-9 in Scotland*, in J. ISRAEL (a cura di), *The Anglo-Dutch Moment*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, pp. 163-184, e T. CLARKE, *The Williamite Episcopalians and the Glorious Revolution in Scotland*, in *Records of the Scottish Church History Society*, 1-1990, pp. 33-51. Sui rapporti tra il nuovo regnante olandese e la classe politica scozzese percorsa dallo spirito presbiteriano v. P.W.J. RILEY, *King William and the Scottish Politicians*, John Donald, Edinburgh, 1979.

⁸ La contraddittorietà storica di questo quadro, in cui la Chiesa presbiteriana e gli *Estates* furono alleati, è efficacemente analizzato in J. STEPHEN, *Defending the Revolution: The Church of Scotland and the Scottish Parliament, 1689-95*, in *The Scottish Historical Review*, 1-2010, pp. 19-53.

⁹ Per una analisi di ampio scenario v. J.R. JOUNG, *The Scottish Parliament and National Identity from the Union of the Crowns to the Union of Parliaments, 1603-1707*, in D. BROUN, R. FINLAY, M. LYNCH (a cura di), *Image and Identity? The Making and Re-Making of Scotland Thought the Ages*, John Donald, Edinburgh, 1998, pp. 105-142.

¹⁰ Annoverato tra i più eminenti intellettuali scozzesi dell’età moderna, George BUCHANAN (1506-82) fu autore della completa *summa* costituzionale il cui titolo esteso è *De Jure Regni apud Scotos. A Dialogue Concerning the Rights of the Crown in Scotland*. L’opera, dedicata a Giacomo VI di Scozia in un’epoca che l’Autore definiva «a time of great public disturbance», fissava i reciproci limiti potestativi della monarchia e del parlamento. Fin dai primi tempi disponibile in innumerevoli edizioni date alle stampe negli Stati europei, in questa sede si assume come riferimento quella a cura di R. MACFARLAN, A. Murray-Portage Publ., Edinburgh-Colorado Springs (Col.), 2009, che riproduce l’edizione 1799.

tempo era destinata a fondersi (come si vedrà, totalmente se si pensa alla fondazione della nuova statualità congiunta, ma parzialmente per quanto concerneva di fatto le istituzioni di governo della nazione scozzese) in un unico regno britannico.

Ben difficilmente, nel primo Settecento, un artista inglese avrebbe osato difendere un'incisione celebrativa dell'ordinamento costituzionale scozzese: una stampa di tal genere sarebbe stata politicamente inopportuna nel momento in cui negoziazioni non sempre pacifiche sui termini costituzionali dell'Unione erano in pieno corso e il giacobitismo dei lealisti stuartiani sempre pronto a suscitare insurrezioni armate. Non casualmente la stampa è di produzione francese, a testimonianza dell'esistenza fra i regni di Scozia e di Francia di legami di lungo corso che in tempi remoti erano di carattere strettamente familiare per via della provenienza normanna di alcuni grandi ceppi familiari che furono protagonisti della feudalizzazione delle Lowlands (l'area scozzese più soggetta all'influenza politica e giuridica proveniente dal regno d'Inghilterra), e che sotto la copertura della *Auld Alliance* stabilita nel 1295, ovviamente in funzione anti-inglese, e prolungata in varie forme fino alla metà del Settecento¹¹, divennero in seguito anche culturali, politici e all'occorrenza militari. Questi legami, sebbene in via intermittente, continuarono a sussistere anche ben oltre la nascita del Regno Unito, tant'è vero che all'epoca in cui la stampa francese celebrativa dei fasti istituzionali edimburghesi ancora del tutto aperta era la vicenda delle insurrezioni giacobite promosse in Scozia dai lealisti stuartiani¹² per contrastare, a Unione dei regni da alcuni anni entrata in vigore, l'avvicendamento degli Hannover al trono di Gran Bretagna. Espressione del persistente favore della monarchia

¹¹ Il sodalizio politico, militare e commerciale comunemente noto come *Auld Alliance* fu stabilito nel 1295 con il Trattato di Parigi e formalmente sciolto in epoca elisabettiana (1540) in forza di un accordo anglo-francese stipulato a Edimburgo dopo la grave sconfitta degli Scozzesi a Flodden Firs (1513); tuttavia l'Alleanza si sarebbe proiettata di fatto ben oltre la svolta hannoveriana riproponendosi come sostegno alla causa stuartiana. Sul tema cfr. H. FENWICK, *Auld Alliance: Scotland and France Through Twelve Centuries*, Warwick, Roundwood Press, 1971; G. DONALDSON, *The Auld Alliance: The Franco-Scottish Connection*, The Saltire Society-L'Institut Français d'Ecosse, Edinburgh, 1985; S. WOOD, *The Auld Alliance. Scotland and France, the Military Connection*, Mainstream Publ., Edinburgh, 1989; J. LAIDLAW (a cura di), *The Auld Alliance: France and Scotland over 700 Years*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1999; E. BONNER, *Scotland's Auld Alliance with France, 1295-1560*, in *History. The Journal of the Historical Association*, January 1999, pp. 5-30; e E. DUROT, *Le crépuscule de l'Auld Alliance. La légitimité du pouvoir en question entre Ecosse, France et Angleterre (1558-1561)*, in *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 1-2007, pp. 3-46.

¹² Su questo movimento politico, radicatosi in Scozia (ove diede vita alle sollevazioni del 1689, del 1715 e del 1745) ma anche presso i circoli lealisti del regno d'Inghilterra, cfr. F. MCLYNN, *The Jacobites*, Routledge & Kegan Paul, London, 1985; W. DONALDSON, *The Jacobite Song: Political Myth and National Identity*, Aberdeen University Press, Aberdeen, 1988; B. LENMAN, *The Jacobite Cause*, Chambers, Edinburgh, 1993; D. SZECHI, *The Jacobites: Britain and Europe, 1688-1788*, Manchester University Press, Manchester 1994; M. PITTOCK, *Jacobitism*, Macmillan, Houndmills, 1998.

francese verso le rivendicazioni stuartiane che alla metà del Settecento (1745-6) si condensarono per un ultimo atto nella romantica saga del “Giovane Pretendente” noto nella vulgata nazionalista come il *Bonnie Prince Charlie*¹³, la stampa può a ragione essere considerata l'iconico canto del cigno di un'istituzione parlamentare di antica origine ma che, per quanto la si veda rappresentata dall'incisore nella sua più pomposa forma cerimoniale, era ormai prossima alla scomparsa poiché il suo totale assorbimento in un parlamento unitario (ma meglio si direbbe nel parlamento di Westminster) era già una realtà, in un contesto in cui sotto l'influenza dei cultori dell'autonomia nazionale e dei giacobiti stuartiani i rapporti fra i parlamenti d'Inghilterra e di Scozia, un tempo alleati nelle rivoluzioni antiassolutiste, rischiavano di precipitare verso una non dissimulata ostilità¹⁴.

Se si presta fede a quanto è didatticamente scritto all'*incipit* della *Remarque* che commenta la stampa, e successivamente sviluppato con dovizia di informazioni nell'intero testo che segue a margine della grande stampa, tre erano le fonti dell'ordinamento scozzese: il diritto cosiddetto “civile”, le ordinanze regie e le leggi di produzione parlamentare, principali coordinate dell'esercizio del potere

¹³ Al secolo Carlo Edoardo Stuart (1720-88) che, dopo aver raccolto con il sostegno francese e di ribelli cattolici irlandesi le forze dei lealisti giacobiti particolarmente attivi nelle Highlands, rivendicò il trono britannico guidando la ribellione del 1745. L'evento si risolse in un'impudente campagna militare che ebbe come momenti culminanti l'occupazione di Edimburgo e un'invasione scozzese dell'Inghilterra settentrionale, ma si concluse con la sconfitta di Culloden (aprile 1746), ultimo scontro campale tenuto in Gran Bretagna. La gran parte delle fonti dedicate a questo protagonista della cultura popolare scozzese e dell'immaginario nazionalista risente fortemente della suggestiva elaborazione letteraria di Walter Scott. Per apprezzabili analisi della sua figura cfr. D. DAICHES, *Charles Edward Stuart: The Life and Times of Bonnie Prince Charlie*, Thames & Hudson, London, 1973; H. DOUGLAS, *Charles Edward Stuart*, Hale, London, 1975. Sulla rivolta del 1745 v. M. HOOK, W. ROSS, *The “Forty-Five”. The Last Jacobite Rebellion*, HMSO-The National Library of Scotland, Edinburgh, 1995; R.C. WOOSNAM-SAVAGE (a cura di), *1745. Charles Edward Stuart and the Jacobites*, HMSO, Edinburgh, 1995. Invero poco favorevole è l'interpretazione che dell'impresa scozzese del 1745 si desume dal saggio di M. FORSTER, *The Rash Adventurer. The Rise and Fall of Charles Edward Stuart*, Secker & Warburg, London, 1973. Più di recente il vasto studio di C. DUFFY, *Fight for a Throne. The Jacobite's '45 Reconsidered*, Helion & Co., Solihull, 2015. Sulla dura repressione inglese che seguì l'insurrezione v. A.J. YOUNGSON, *The Highlands after the Forty-Five*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1973.

¹⁴ Uno stato di cose ben ricostruito nello studio di W. FERGUSON, *Scotland's Relations with England: a Survey to 1707*, The Saltire Society, Edinburgh, 1994, e precedentemente nell'efficace analisi di P.W.J. RILEY, *The Union of England and Scotland: a Study in Anglo-Scottish Politics of the Eighteenth Century*, Manchester University Press, Manchester, 1978, che protrae la sua osservazione ben oltre il 1707, ossia verso l'intera evoluzione settecentesca caratterizzata da un'imperfetta integrazione parlamentare delle due nazioni e da un vistoso abbandono amministrativo dell'intera area scozzese. D'altra parte la mancata integrazione dei due parlamenti pur sotto un'unica monarchia era questione di lungo corso, su cui si vedano i saggi dedicati all'arco 1603-1707 in T.C. SMOUT (a cura di), *Anglo-Scottish Relations from 1603 to 1900*, Oxford University Press-The British Academy, Oxford, 2005.

nella Scozia preunitaria, le quali rivelano l'esistenza di una struttura di potere costituzionale tripartita, formata nell'ordine da una magistratura di *Scots law*, da una monarchia posta a capo del regno (ma assente dalla riunione delle istituzioni nazionali scozzesi in quanto solidamente attestata a Londra e, all'epoca in cui l'artista autore della stampa ambientava la solenne processione parlamentare, distolta da ben altre cure), e da un Parlamento rappresentativo delle *élites* della nazione e (ma questo la stampa non lo rivela) posto al comando del potere esecutivo e come tale operante secondo schemi di *parliamentary government* molto simili e per certi versi, vista l'evanescenza dell'imperio monarchico che aveva consentito agli *Estates* di guadagnare ampi spazi di potere, alquanto più avanzati di quello che nel regno d'Inghilterra, in seguito alla Gloriosa Rivoluzione del 1688-89, era in fase di consolidamento¹⁵.

Ma, prima di soffermarsi in modo analitico sulle istituzioni fondamentali del sistema costituzionale scozzese preunitario¹⁶, è ponendo in luce alcuni dettagli dell'Unione del 1707, con cui si realizzò il fatidico connubio degli *Estates* con il Legislativo di Westminster, che l'osservazione può trarre vantaggio per verificare in qual modo e con quali conseguenze costituzionali prese forma il punto di fusione tra due sistemi di governo che per molti secoli, nonostante i molti punti di comunicazione e certamente anche a causa di questi, erano stati separati in modo conflittuale sotto l'egida di monarchie fieramente contendenti.

2. Intorno all'Unione del 1707

L'unificazione parlamentare del maggio 1707 è un evento capitale nella storia costituzionale scozzese¹⁷, un autentico *topos* ricco di elementi di contraddizione

¹⁵ Sui cui accadimenti e successivi sviluppi, rinviando ad altre ricerche per quanto riguarda la vastissima letteratura di matrice inglese, v. in Italia la brillante analisi storica esposta in U. BRUSCHI, *Rivoluzioni silenziose: l'evoluzione costituzionale tra la Glorious Revolution e il Great Reform Act*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2014, ove specifiche annotazioni sull'Unione anglo-scozzese sono presenti nel capitolo 5 "Un nuovo panorama: il mutamento nella costituzione e nella struttura dello Stato tra l'*Act of Settlement* e la nascita della Gran Bretagna", pp. 159-186.

¹⁶ Delle quali si può tracciare un quadro generale riferendosi al contributo di R. SUTHERLAND, "Aspects of the Scottish Constitution Prior to 1707" al volume collettaneo di J.P. GRANT (a cura di), *Independence and Devolution. The Legal Implications for Scotland*, Green & Son, Edinburgh, 1976, pp. 15-44.

¹⁷ Un quadro complessivo dell'Unione può essere costruito, ma tenendo conto di evidenti divergenze metodologiche nella trattazione dell'argomento, ponendo a confronto studi di varia estrazione culturale e rispondenti a diverse metodologie: tra i molti v. D. DAICHES, *Scotland and the Union*, John Murray, London, 1977; P.H. SCOTT, *1707. The Union of Scotland and England*, Chambers-The Saltire Society, 1979; P.S. HODGE (a cura di), *Scotland and the Union*, Edinburgh University Press,

di cui gli *Estates of the Realm* furono protagonisti insieme al parlamento di Westminster per dare forma, attraverso un trattato (*Treaty*) frutto di un'intensa negoziazione e una legge (*Act*) separatamente approvata dai due Legislativi ma rubricata come volontà comune e, regnante Anna Stuart (1702-14), a un nuovo stato, il Regno Unito di Gran Bretagna, di cui fu il primo atto normativo.

Stipulata dapprima sotto forma di un trattato scaturito dalla negoziazione interparlamentare tra i due legislativi che agirono attraverso propri delegati le cui riunioni furono tenute in sedi separate pressoché per l'intero corso delle trattative, l'unificazione era infine ratificata separatamente dal parlamento di Westminster nei suoi due rami e singolarmente dagli *Estates* scozzesi, per assumere infine la piena dignità di una fonte comune la cui denominazione estesa, con cui è stata registrata come la prima delle fonti costituzionali del nuovo regno britannico, era *An Act for a Union of the two Kingdoms of England and Scotland*¹⁸.

Prendendo in prestito la celeberrima espressione che introduce la Costituzione statunitense, l'Atto parlamentare approvato nel 1707 si proponeva di formare «a *more perfect Union*» configurandosi come una risposta politica e costituzionale a una necessità che la monarchia comune ai due regni, per voce della regina Anna in occasione del suo primo discorso della Corona di fronte all'attenta aula di Westminster, aveva proclamato indifferibile¹⁹. Alla luce dell'esperienza maturata in poco più di un secolo questo auspicato perfezionamento dell'Unione (che all'epoca, secondo la percezione comunemente coltivata, fu favo-

Edinburgh, 1994; I. ROSE, *The Union of 1707*, Wayland Publ., Wayland (Mass.), 1996. Di particolare interesse gli studi raccolti, in occasione del secondo centenario dell'evento, nella rassegna curata da P. HUME BROWN, *The Union of 1707. A Survey of Events*, George Outram & Co., Glasgow, 1907, composta da diciotto contributi che offrono una visuale completa delle problematiche connesse all'Unione nei suoi presupposti, nel processo di stipulazione e negli effetti da essa dispiagati sull'intero sistema costituzionale scozzese.

¹⁸ Per cui una diretta lettura in testo originale e in traduzione italiana v. J.G. KELLAS, *Act of Union [1707]*, cit., nonché il testo tradotto che è incluso in *Idee e principi costituzionali dell'Illuminismo scozzese*, numero speciale del *Giornale di Storia Costituzionale*, 20-2010, pp. 197-217.

¹⁹ Sul principio di necessità, che si propone come derivante dallo stato di subordinazione in cui versava il regno di Scozia, v. W.W. MCKECHNIE, *The Constitutional Necessity for the Union of 1707*, in *The Scottish Historical Review*, 1-1907, pp. 52-66, nel cui esordio si legge che «*All great movements that control the destinies of nations have their roots in constitutional phenomena. To this rule, the union of Scotland and England forms no exception. Towards the close of the seventeenth century there were forces at work which rendered a change in the relations of the two kingdoms inevitable, and which clearly indicated the direction such change must take, if a solution once satisfactory and permanent was to be attained. The events of William's reign had made the continuance of the status quo impossible. The relation of a Scottish Parliament to a king of Scotland, who was also king of England and was becoming the bond-servant of the English Parliament, had proved fatal to the independence of the smaller nation*», p. 52.

revolmente considerato da parte inglese e scarsamente tollerato in Scozia, e che a tutt'oggi è ancora vigente²⁰ anche se non del tutto fuori pericolo per via delle forti pressioni separatiste del moderno nazionalismo scozzese) era desiderato quasi unanimemente dalle forze politiche presenti nel parlamento inglese e condiviso in Scozia da una quota maggioritaria di membri degli *Estates* soprattutto se residenti nelle Lowlands ormai del tutto aperte al mercato inglese²¹, e considerato come funzionale al definitivo superamento delle precarie condizioni di governo che nei due regni erano state inaugurate nel 1603 con l'unione "personale" dei due regni sotto un'unica Corona Stuartiana.

Nel 1707, anno in cui il sistema costituzionale scozzese abbandonava la sua fisionomia "preunitaria" e diventava unitario ad ogni effetto anche se la gran parte delle sue istituzioni sarebbe restata pressoché intatta e non confusa con quelle del regno d'Inghilterra, nasceva pertanto nella maggiore delle Isole britanniche un'istituzione politica suprema che gli statisti inglesi salutarono come una vittoria e che diversi esponenti della classe dirigente scozzese, e non solamente quelli più fedeli alla causa dello Stuart in esilio, pur non pregiudizialmente ostili a una razionalizzazione in chiave unificata della monarchia, considerarono una catastrofe.

I motivi di questa basilare divergenza di opinione, che si era radicalizzata nel dibattito del 1706-07 sulle clausole dell'Unione, sono facilmente comprensibili. Nella percezione inglese l'Unione si presentava come una solida piattaforma necessaria per la realizzazione di ambiziosi intenti imperiali, coerentemente con un programma secondo cui, nonostante le incongruenze che ben prevedibilmente ne sarebbero derivate²², il consolidamento nell'intera isola di un unico regno sotto un unico sovrano era una tessera che ancora mancava al compimento di una deliberata strategia del parlamento di Westminster che implicava la neutra-

²⁰ Il percorso costituzionale e politico dell'Unione giunto fino ai giorni nostri è analizzato dai contributi che formano una variegata letteratura a cui hanno dato il loro apporto studiosi di diverse generazioni ed orientamenti politici, tra cui si segnalano R.H. CAMPBELL, *Scotland since 1707*, 2ª ed., Basil Blackwell, Oxford, 1997; T.M. DEVINE (a cura di), *Scotland and the Union, 1707-2007*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2008; e il più recente C.A. WHATLEY, *The Scots and the Union. Then and Now*, 2ª ed., Edinburgh University Press, Edinburgh, 2014.

²¹ Ma fortemente avversato dai giacobiti, la cui ostilità era conclamata sia nei riguardi della prospettiva dell'unificazione, sia del *revolution settlement*, come argomenta in B. HARRIS, *The Anglo-Scottish Treaty of Union, 1707 in 2007: Defending the Revolution, Defeating the Jacobites*, in *Journal of British Studies*, 1-2010, pp. 28-46.

²² Avvertite, in realtà, più da parte scozzese se è vero che la condizione di "assenza monarchica" sarebbe stata elevata dagli *Estates* al rango di una vera e propria categoria costituzionale cui far fronte realizzando una maggiore autonomia dell'istituzione parlamentare, come si argomenta in J.R. YOUNG, *The Scottish Parliament and the Monarchy in the Context of Absentee Monarchy and the Anglo-Scottish Dynastic Union, 1603-1707*, in *Czasopismo Prawno-Historyczne*, LXI-2009, pp. 113-127.

lizzazione degli ostacoli che sullo scenario internazionale, a causa della sempre incombente *Auld Alliance* scoto-francese e delle preoccupanti prospettive di un avvicendamento Hannover al trono a cui si opponevano i giacobiti e che nel complesso poteva risultare strutturalmente indebolito dall'esistenza di un regno scozzese indipendente, minacciavano di frenare l'espansionismo commerciale dell'Inghilterra in Europa e nelle colonie d'oltreoceano²³. Sotto tale profilo si spiegava la necessità, fortemente avvertita da parte inglese e sostenuta da una monarchia che l'unione personale aveva spesso posto in contraddizione con se stessa, dell'incorporazione degli *Estates* in un sistema costituzionale ad egemonia parlamentare la cui configurazione costituzionale, chiaramente emersa da quella Gloriosa Rivoluzione al cui esito i parlamentari scozzesi avevano pur dato un utile contributo non dissimulando qualche propensione unitaria²⁴ nell'intento di porre fine all'evidente schizofrenia parlamentare che era propria del sistema introdotto dalla duplice regalità stuartiana e che nella Restaurazione era arrivato ad estreme, ambigue conseguenze²⁵, era stata ulteriormente esplicitata nel 1701 con l'*Act of Settlement*.

Proprio in relazione all'approvazione di questo fondamentale Atto, che in Inghilterra sanciva il *revolution settlement* come consolidamento della rivoluzione del 1688-89, le relazioni tra i due parlamenti erano giunte sull'orlo di una clamorosa

²³ Tale il motivo dominante dell'analisi sviluppata nella rassegna di J. ROBERTSON (a cura di), *A Union for Empire. Political Thought and the British Union of 1707*, Cambridge University Press-The Folger Institute, Cambridge, 1995. Di lì a poco (1756-63) il Regno Unito fu coinvolto nella Guerra dei Sette Anni, combattuta oltre che in Europa, nel Nordamerica e in India, e il contributo militare scozzese, specialmente in territorio coloniale, si sarebbe rivelato determinante. Per un'osservazione problematica della questione si veda anche A.I. MCINNES, *Union and Empire. The Making of the United Kingdom in 1707*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

²⁴ Tracce di questo favore per una maggiore coesione costituzionale si rinvencono in alcuni contributi raccolti in S. ADAMS, J. GOODARE (a cura di), *Scotland on the Age of Two Revolutions*, Boydell & Brewer, Edinburgh, 2014.

²⁵ I problematici caratteri istituzionali del periodo restaurativo immediatamente successivo alla conclusione dell'esperienza del *Commonwealth* sono analizzati nell'articolo di J. MILLER, *Charles II and His Parliaments*, in *Transactions of the Royal Historical Society*, 1982, pp. 1-23, con particolare riferimento alla degenerazione dei rapporti tra gli *Estates* e la remota monarchia avente sede stabile a Londra e allo slittamento verso gli eventi rivoluzionari. L'ambiguità degli orientamenti di politica costituzionale che erano seguiti dagli *Estates* consistette essenzialmente nell'apparente tentativo di proclamare il ripristino del potere di prerogativa della Corona di Scozia, e nel frattempo di ribadire la propria autonomia quale istituzione legislativa: in entrambi i casi, tenendo bene in vista l'obiettivo del contenimento dell'egemonizzazione di Westminster, come si evidenzia nel pregevole saggio di G.H. MACINTOSH, 'Royal Prerogative Restored?' *Scottish Parliamentary Independence in the Restoration, 1660-88*, in *Parliaments, Estates and Representation*, 2014, pp. 151-166; in sostanziale sintonia con questa argomentazione si pone anche, con particolare riferimento all'arco 1660-63, J.R. YOUNG, *Monarchs and Parliaments in a Scottish Context: the Scottish Restoration of the Royal Prerogative of Charles II as King of Scotland*, in M.S. CORCIULO (a cura di), *Ricordo di Antonio Marongiu*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013, pp. 69-85.

rosa rottura che con ogni probabilità sarebbe potuta sfociare in una nuova guerra civile. Tale la si definirebbe, sebbene i due regni fossero reciprocamente indipendenti, perché Inglesi e Scozzesi erano sudditi del medesimo sovrano. In questo frangente la consapevolezza inglese della necessità di una fusione parlamentare era stata oltremodo acuita dal fallimento, nel 1702, dei lavori di una commissione paritaria anglo-scozzese che era stata creata per verificare le condizioni dell'unione costituzionale ed elaborare proposte in merito; a ciò si aggiungeva la dura reazione degli *Estates* all'*Act of Settlement*, atto fondamentale che in Inghilterra consolidava la religione protestante, stabiliva garanzie della funzione giurisdizionale e sanciva la supremazia parlamentare, e che pertanto, fissando in tal modo le coordinate sistemiche del nuovo ordine costituzionale, lasciava chiaramente intravedere lo slittamento verso un'egemonia del Legislativo di Westminster che avrebbe cristallizzato il parlamento scozzese in una condizione totalmente subordinata. Pertanto dell'*Act of Settlement*, difeso a Edimburgo da pochi *whigs*, fu apertamente proclamata in Scozia la disapplicazione sotto prerogativa di un parlamento ancora indipendente, e nel 1704 con un proprio *Act of Security* (anche noto come *Act for the Security of the Kingdom*) gli *Estates*, avocando a sé il potere di decidere separatamente sull'attribuzione della corona del regno di Scozia, ponevano in aprioristica discussione l'avvicendamento Hannover che all'epoca era già previsto a causa della conclamata mancanza di eredi Stuart che fossero di religione protestante e del collegamento dinastico risultante con l'Elettore tedesco.

In tale quadro di accesa conflittualità, ulteriormente aggravato dall'irrigidimento delle posizioni dei due parlamenti sulla questione dinastica e sulla regolazione degli scambi economici, l'incapacità della Corona di realizzare un'efficace mediazione metteva definitivamente in risalto che le forti contraddizioni insite nella formula dell'unione personale dei due regni erano ormai pervenute a un punto di totale irriducibilità, con l'effetto di trasferire la contesa sul versante dei rapporti di commercio, una questione ormai divenuta capitale per i parlamenti contendenti secondo interessi nazionali fortemente contrapposti in termini apertamente economici²⁶. A questa contingenza il parlamento inglese fece fronte drasticamente con l'approvazione nel 1705 dell'*Alien Act* che, minacciando di privare gli Scozzesi della parità di *status* loro conferita sotto l'unione personale dei regni, di relegarli nella condizione di stranieri e di attuare un totale blocco degli scambi commerciali che sarebbe stato letale per un'economia già profondamente disestata dal suo ostruzionismo²⁷ e duramente provata dal fallimento dell'i-

²⁶ Efficacemente sintetizzati in S. MURAMATSU, *Some Types of National Interests in the Anglo-Scottish Union of 1707: Scotland's Responses to England's Political Arithmetic*, in *Hitotsubashi Journal of Economics*, 3-1996, p. 5 ss.

²⁷ Sulle critiche condizioni in cui versava il commercio scozzese nel periodo tra la Restaurazione e l'Unione v. i due studi di T.C. SMOUT, *Scottish Trade in the Eve of Union, 1660-1707*, Oliver

niziativa coloniale della *New Caledonia* (un'impresa che, promossa dal parlamento scozzese nell'istmo panamense di Darien, aveva incontrato la netta ostilità di Westminster)²⁸, imponeva agli *Estates* l'abrogazione dell'*Act of Security* e li obbligava a riprendere quei negoziati per l'unificazione verso cui si andava già dirigendo in senso favorevole una parte elitaria della classe dirigente del regno.

3. Il dibattito sulla sovranità alla vigilia dell'Unione

Se osservata secondo l'ottica scozzese, l'Unione comportava una definitiva rinuncia all'indipendenza faticosamente conseguita nel medioevo e conservata, pur precariamente, attraverso una storia di cinque secoli, il che si realizzò a causa della perdita *sic et simpliciter* dell'istituzione parlamentare che aveva governato con continuità il paese in tempi di monarchie deboli e di sovrani assenti²⁹. Se

& Boyd, Edinburgh-London, 1963, e *The Anglo-Scottish Union of 1707. I. The Economic Background*, in *The Economic History Review*, 3-1964, pp. 455-467.

²⁸ Senza dire delle stringenti condizioni di monopolio commerciale che il regno d'Inghilterra aveva imposto alla Scozia a partire dalla tarda età Tudor, l'episodio culminante si ravvisa nel primo e ultimo tentativo scozzese di creazione di una colonia in territorio americano che ebbe luogo a Darien. Dapprima l'impresa fu gravemente boicottata dalla condotta della finanza inglese che ostacolò la raccolta di fondi avviata nel 1665 per promuovere in Inghilterra l'acquisto di azioni della *Company of Scotland Trading to Africa and the Indies* (anche nota come *Darien Company*, sulla cui attività v. J.P. INSH, *The Company of Scotland Trading to Africa and the Indies*, C. Scribner's Sons, New York, 1932) fiduciaria del parlamento; in seguito, a colonia stabilita, un blocco navale e l'interdizione del commercio con altri paesi (Francia, Spagna) perseguita anche per via diplomatica soffocò la sfortunata impresa coloniale provocando un dissesto finanziario che coinvolse molti esponenti della classe politica scozzese e dimostrò lo stato di grave subordinazione in cui il regno di Scozia era costretto dall'azione del parlamento e del governo inglesi. Sull'Affare di Darien si vedano i due studi di J. PREEBLE, *Darien. The Scottish Dream of Empire*, Birlinn, Edinburgh, 2000 e *The Darien Disaster*, Pimlico, London, 2002; e quindi D.R. HIDALGO, *To Get Rich for Our Homeland. The Company of Scotland and the Colonization of the Darien*, in *Colonial Latin American Historical Review*, 1-2001, pp. 311-350; e D. WATT, *The Price of Scotland. Darien, Union and the Wealth of Nations*, Luath Press, Edinburgh, 2007. Con il fallimento di Darien si poneva termine alle aspirazioni imperiali del parlamento scozzese, come si legge in A.J. MANN, P.E. RITCHIE, R.J. TANNER, *The Scottish Parliament and the Politics of Empire: Parliament and the Darien Project*, in *Parliaments, Estates and Representation*, 2007, pp. 175-190.

²⁹ Non solo nell'immediatezza del dibattito sull'Atto di Unione, ma fin nell'età vittoriana (in cui trovò sviluppo l'attività rivendicativa della *Scottish Home Rule Association*) molti autori scozzesi hanno contribuito alla creazione della tesi dell'Unione come momento di grave depauperamento parlamentare, politico e culturale della Scozia sanabile esclusivamente attraverso la separazione dell'area o la reintroduzione di un Legislativo autonomo. A tale filone interpretativo si conduceva, tra i molti, il saggio-pamphlet del polemist C. WADDIE, *How Scotland Lost Her Parliament and What Came of It*, Waddie & Co., Edinburgh, 1891. I principali temi dell'argomento nazionalista sull'Unione possono essere dedotti da due studi classici: H.J. HANHAM, *Scottish Nationalism*, Faber & Faber 1969; e J. BRAND, *The National Movement in Scotland*, Routledge & Kegan Paul, London, 1978. In seguito v. anche C. HARVIE, *Scotland and Nationalism. Scottish Society and Politics, 1707 to Present*, Routledge & Kegan Paul, London, 1998.

osservata nella sua essenzialità sia politica sia giuridica, la fusione del 1707 rivelava quanto essenziale fosse diventata in entrambi i regni la posizione costituzionale dei Legislativi, la cui convergenza in un unico corpo assembleare era intesa come condizione necessaria e sufficiente per comporre uno stato unitario. Questa trasformazione diffuse in Scozia un forte senso di disagio che inoltre era ulteriormente enfatizzato dalla convinzione che la scomparsa dell'autonomia parlamentare aggravasse il rischio del radicalizzarsi di politiche legislative dirette a danno della libertà della Chiesa riformata e del suo ruolo come organismo governante³⁰, a ciò sommandosi la sgradita prospettiva di assoggettamento a un parlamento dominante e posto, una volta venuta meno la linea di successione stuartiana al trono, sotto le armi di una monarchia di origine tedesca che si preannunciava aliena e non simpatizzante per la nazione scozzese³¹. Argomenti di questo genere, che trovavano ampi riscontri in un orientamento ostile di buona parte dell'opinione pubblica³², furono lungamente dibattuti negli *Estates* sia in fase di formazione del Trattato, sia nel procedimento che condusse all'approvazione parlamentare dell'Atto di Unione.

È ben noto che, nonostante il diffondersi del pensiero costituzionalistico nell'area di lingua e cultura inglese, il concetto di potere costituente, che pure pochi decenni addietro aveva conosciuto una eclatante concretizzazione storica con l'elaborazione dell'*Instrument of Government* cromwelliano che aveva imposto a Inghilterra e Scozia un unitario regime repubblicano, era del tutto estraneo alla cultura giuspubblicistica e alla scienza politica dei due regni che avevano come luogo d'indagine una forma costituzionale che per sua natura era evo-

³⁰ Particolarmente attento al panorama dei diritti di religione fu, nel corso dei negoziati che condussero all'Unione, l'atteggiamento della *General Assembly* della Chiesa di Scozia, come si evince dallo studio di J. STEPHEN, *Scottish Presbyterians and the Act of Union 1707*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2005. Altri utili elementi di analisi si evincono dal contributo di K. BOWIE, *Popular Resistance, Religion and the Union of 1707*, in T.M. DEVINE (a cura di), *Scotland and the Union, 1707-2007*, cit., 2008, pp. 39-53.

³¹ Tema che è molto enfatizzato in G.W. IREDELL, *The Lyon Enchained: A Study of the 1707 Act of Union*, MacLennan, Edinburgh, 1960; e non dissimilmente si veda l'intero ciclo degli studi dedicati alla questione da W. FERGUSON, che parte dall'articolo *The Making of the Treaty of Union in 1707*, in *The Scottish Historical Review*, 1-9964, pp. 89-110, e giunge al più recente lavoro *Scotland's Relations with England: A Survey to 1707*, cit., 1994.

³² Come si ravvisa nella formazione di una vasta *country opposition*, i cui tratti pre-nazionalisti sono documentati in K. BOWIE, *Scottish Public Opinion and the Anglo-Scottish Union, 1699-1707*, Boydell Press, Woodbridge, 2007, pp. 27 ss., e in numerosi passi di P.W.J. RILEY, *The Union and England and Scotland: a Study in Anglo-Scottish Politics of the Eighteenth Century*, cit., 1978. La diffusione del pensiero anti-unionista e le sue connessioni con gli storici antagonisti dell'Inghilterra sullo scenario internazionale sono analizzati nel contributo di J.R. YOUNG, *The Parliamentary Incorporating Union of 1707: Political Management, Anti-Unionism and Foreign Policy*, in T.M. DEVINE, J.R. YOUNG (a cura di), *Eighteenth-Century Scotland: New Perspectives*, John Young, East Linton, 1999, pp. 24-52.

lutiva, e tale resterà anche per le future generazioni di costituzionalisti. Non per questo motivo si può ignorare che il processo che tra il 1706 e il 1707 condusse all'Unione sia stato oggettivamente costituente. Se si guarda all'oggetto dell'Unione, ai suoi soggetti fautori e alla fisionomia giuridica dell'Atto che la instaurò, non è difficile dare sostegno a questa linea interpretativa: in primo luogo, con l'*Act of Union* si erigeva una nuova entità statale che, almeno sul piano giuridico formale, era in discontinuità con le precedenti; in secondo luogo, alla sua formazione avevano cooperato due corpi legislativi sovrani la cui azione, almeno in apparenza, era esplicita senza limiti potestativi anche se di certo rivelava l'indiscutibile egemonia del legislativo di Westminster; in terzo luogo l'Atto era produttivo di un corpo normativo vincolante *pro futuro* quel nuovo parlamento che nasceva, appunto, nel 1707 con la fusione dei due Legislativi contraenti.

Tuttavia l'intera vicenda costituzionale dell'Unione va necessariamente posta sotto il segno dell'apparenza e, secondo molti, dell'intrigo, emergenti a chiare lettere già dai primi resoconti che fecero seguito, entro un breve torno di tempo, all'approvazione dell'Atto e alle numerose narrative concernenti il corso parlamentare scozzese: a questo proposito sarà sufficiente porre a confronto quanto nel 1709 osservavano in merito, nell'opera *The History of the Union of Great Britain*, un testimone d'eccezione da parte inglese, il Daniel Defoe che in veste di agente del governo inglese aveva operato in Scozia come agitatore a favore dell'Unione³³; e nell'*History of the Union of Scotland and England* lo statista John Clerk of Penicuik che, nella sua qualità di delegato scozzese in tutte le fasi delle trattative del 1706-07, fu un diretto osservatore dei fatti del travagliato biennio³⁴, ponendosi come capofila di un dibattito sulla ratifica del Trattato in

³³ Come memoriale della sua missione a Edimburgo e Glasgow, DANIEL DEFOE fu autore di un *Discourse Upon an Union of the Two Kingdoms of England and Scotland*, A. Baldwin, London, 1707, e del più ampio *The History of the Union of Great Britain*, pubblicato anonimamente nel 1709 in Scozia e a cui fu data più ampia diffusione attraverso un'edizione postuma di sicura attribuzione (John Stockdale, London, 1786); ora disponibile nei due volumi a cura di D.W. Hayton, London, 2002. Un altro scritto dell'epoca (1706), proprio della sua attività di *agit prop* nelle principali città scozzesi, fu un vivace libello antifrancese e anticattolico dal titolo *A Seasonable Warning: or the Pope and King of France Unmasked; A Pamphlet in Favour of the Act of Union between England & Scotland* in cui deplorava le pressioni contrarie all'Unione provenienti dal continente europeo e sfruttate politicamente dai giacobiti. Per una valutazione dell'efficacia della sua propaganda v.A.M. MCKINN, *War of Words: Daniel Defoe and the 1707 Union*, in *Journal of Irish and Scottish Studies*, 1-2008, pp. 29-44. Per una più vasta panoramica del ruolo dei *mass media* dell'epoca nell'ambito del dibattito sull'Unione e nel secolo successivo v. L. DAVIS, *Acts of Union: Scotland and the Literary Negotiation of the British Nation, 1707-1830*, Stanford University Press, Stanford (Cal.) 1999, ove il capitolo I è dedicato agli scritti di Defoe e alle sue polemiche con i più influenti gli antiunionisti scozzesi.

³⁴ Le critiche testimonianze di John CLERK OF PENICUICK si desumono principalmente dalla selezione di *papers* parlamentari raccolta nel suo monumentale *Memoirs of the Life of Sir John Clerk of Penicuik, Baronet, Baron of the Exchequer: Extracts by Himself from His Own Journals*,

cui si manifestarono appieno le passioni nazionali dei principali antiunionisti tra i quali emerse il *leader* politico Fletcher of Saltoun che si oppose strenuamente all'Unione giungendo infine a prospettare, quale male minore, una formula federalista che evitasse la totale scomparsa del parlamento scozzese³⁵.

Sull'intera vicenda costituzionale dominava la questione della sovranità e della sua attribuzione caratterizzata, entro le coordinate di un dibattito che era indubbiamente caratterizzato dallo scontro tra due diverse concezioni nazionali che influivano sulle opzioni costituzionali fondamentali³⁶, dai lasciti del radicarsi nel pensiero politico e giuspubblicistico di quella rapida sequenza di evoluzioni contraddittorie che s'era realizzata, lungo l'intero periodo dell'unione personale dei regni, attraverso le svolte rivoluzionarie e, tra esse, attraverso le esperienze del periodo repubblicano e della restaurazione stuartiana³⁷. In secondo

1676-1755, la cui I serie fu edita a cura di J.M. GRAY per conto della Scottish History Society, Edinburgh, 1892, e che nella V serie reca la *History of the Union of Scotland and England*, la cui edizione è a cura di D. DUNCAN, Edinburgh, 1993.

³⁵ Andrew FLETCHER OF SALTOUN (1655.1716), autorevole esponente del *Country Party* scozzese e tra i principali finanziatori dell'impresa coloniale di Darien, si oppose vivamente all'Unione, tentando di vincolare il potere dell'erigendo parlamento britannico e della stessa monarchia unitaria attraverso uno schema di dodici *Limitations* costituzionali volte a limitare il potere inglese sugli affari della Scozia. Dopo l'approvazione dell'Atto egli sfidò a duello alcuni tra i più autorevoli sottoscrittori scozzesi dell'Atto di Unione, e nel 1708 fu arrestato per ordine del parlamento con un'accusa di alto tradimento per un suo sostegno a un'invasione francese, che si rivelò infondata; in seguito si ritirò dalla politica attiva. Una parte espressiva del suo credo antiunionista e in alcuni tratti federativo si evince dall'ampia raccolta, a cura di J. ROBERTSON, *Andrew Fletcher. Political Works*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997; nel *reader* di D. DAICHES (a cura di), *Andrew Fletcher. Selected Political Writings and Speeches*, Scottish Academic Press, Edinburgh, 1992; e nel più agile P.H. SCOTT, *The Saltoun Papers: Reflection on Andrew Fletcher*, The Saltire Society, Edinburgh, 2003. Sulle posizioni del patriota scozzese nel dibattito del 1706-07 v. J. ROBERTSON, *Andrew Fletcher's Vision of Union* in R.A. MASON (a cura di), *Scotland and England: 1286-1815*, John Donald, Edinburgh, 1987; e P.H. SCOTT, *Andrew Fletcher and the Treaty of Union*, The Saltire Society, Edinburgh, 1994.

³⁶ Sulle quali v. quanto osserva C. JACKSON nel capitolo 4, *Conceptions of Nationhood in the Anglo-Scottish Union Debates of 1707*, in *The Scottish Historical Review*, 2-2008, pp. 61-77.

³⁷ L'argomento è esposto in termini problematici nel contributo di J. ROBERTSON, *An Elusive Sovereignty: the Course of the Union Debate in Scotland, 1698-1707*, in *idem* (a cura di), *A Union for Empire. Political Thought and the British Union of 1707*, cit., 1995, pp. 198-227. La reazione degli antiunionisti scozzesi è analizzata in B. MCPHAIL, *Scotland's Sovereignty Asserted: the Debate over the Anglo-Scottish Union of 1707*, in *Panergon*, 2-1997, pp. 27-44, che discute le tesi esplicitamente nazionaliste che erano sviluppate nell'ampio trattato dell'umanista Sir Thomas Craig, per l'occasione riesumato da una raccolta di manoscritti e dato alle stampe nel 1695 (A. Bell, Edinburgh) con il titolo *Scotland's Sovereignty Asserted; being a Dispute Concerning Homage Against Those Who Maintain that Scotland is a Feu, Or Fee-Liege of England, and that Therefore the King of Scots Owes Homage to the King of England*, cui era connesso il trattato del 1605 *De Unione Regnorum Britanniae* che sosteneva una visione critica della transizione all'unione personale dei regni sotto la Corona stuartiana. La polemica sulla sovranità scozzese trovava in tal modo un'ampia risonanza nella pamphlettistica dell'epoca, come per esempio nello scritto di Sir R. SIBBALD,

luogo, il dibattito verteva sulla natura del Regno Unito. La base dottrinale dell'operazione costituzionale condotta a termine del 1707 poneva in primo piano l'unicità della sovranità in un ordinamento che si voleva (soprattutto da parte inglese) ormai privo di antinomie e per questo proiettato verso prospettive imperiali ben più consistenti di quelle agognate dagli *Estates*³⁸, di contro alle dubbie tesi che da più parti avevano tentato nel secolo precedente di porre ordine nella questione della natura del potere sovrano e della sua collocazione in un sistema formato da due regni collegati sotto una Corona unica (o forse duale?). Per quanto invece concerne la natura dello stato, pressoché unanimemente condivisa era la convinzione della sua novazione, argomento che invero era formalmente ineccepibile sul piano giuridico dal momento in cui il Regno Unito, nato in forza della commistione di due sistemi costituzionali, si proponeva come un sistema terzo, nuovo soggetto statale dotato di imperio sulla generalità di sudditi dotati, una volta rimossa ogni minaccia di discriminazione del genere di quella che era stata strumentalmente introdotta con l'*Alien Act*, di pari *status*. La questione della sovranità era automaticamente risolta una volta acquisita la percezione generale che l'Unione definisse una classica fattispecie di successione di uno stato a due precedenti, il che si realizzava prima di tutto incorporando i due parlamenti che erano il fulcro istituzionale dei due sistemi preunitari³⁹ e, con essi, i due Consigli privati della Corona che all'epoca ne formavano gli organi di governo attivo⁴⁰, e introducendo scarse altre novità costituzionali che non intaccavano minimamente l'ordinamento inglese e trovavano applicazione solamente in Scozia.

In sostanza, la successione statale ebbe luogo senza alcun apprezzabile riflesso in Inghilterra, di fatto risolvendosi nell'immersione di una singola parte (la parlamentare) dell'ordinamento scozzese nei due rami del Legislativo inglese senza

The Liberty and Independency of the King and Church of Scotland Asserted, Mr. Andrew Symson, Edinburgh, 1702.

³⁸ E a cui la tensione unificatrice era immediatamente funzionale, argomento che è il motivo conduttore dell'analisi sviluppata da W. FERGUSON, *Imperial Crowns: A Neglected Facet of the Treaty of Union 1707*, in *The Scottish Historical Review*, 1-1974, pp. 22-44.

³⁹ Come dispose, con formula essenziale e sufficientemente perentoria a scampo di ogni equivoco, l'art. 3 dell'*Act of Union*: «*That the United Kingdom of Great Britain be Represented by one and the same Parliament, to be stiled the Parliament of Great Britain*».

⁴⁰ La vicenda della soppressione dell'autonomia del Consiglio Privato scozzese è ricostruita, tenendo conto dell'azione esercitata in tal senso da una fazione politica pro-unificazione degli *Estates* nella fase di ratifica del Trattato, nel saggio di G. TOWNEND, 'Rendering the Union More Complete': the Squadrone Volante and the Abolition of the Scottish Privy Council, in *Parliamentary History*, 1-2009, pp. 88-99. Sull'attività di tale molto discusso consorzio di unionisti, capitanato dal Lord Tweeddale che aveva ricoperto la carica di *High Commissioner* del parlamento, e sulle sue connessioni con le altre fazioni politiche degli *Estates* che erano impegnate nel dibattito sugli articoli di Unione, v. D.J. PATRICK, C.A. WHATLEY, *Persistence, Principle and Patriotism in the Making of the Union of 1707: The Revolution, Scottish Parliament and the Squadrone Volante*, in *History. The Journal of the Historical Association*, 2007, pp. 162-185.

che da ciò derivasse alcuna reale, indicativa trasformazione del sistema costituzionale evolutosi nei secoli a Westminster (uno stato di cose che il pensiero dei *constitutional lawyers* più aderenti alla dottrina della sovranità parlamentare tenderà a giustificare adducendo l'argomento dell'esistenza di una situazione di grossolana disparità tra i due parlamenti, l'inglese pienamente egemone sulle sorti della monarchia e lo scozzese a sovranità affievolita e quasi tributaria del Legislativo di Westminster)⁴¹. Per quanto riguarda l'intero assetto dell'ordinamento, il Regno Unito si proponeva pertanto come nuova statualità attraverso la creazione, sotto la maschera dell'unità, di un sistema cripto-federativo⁴². In proposito va considerato che, nonostante il perdurante malcontento scozzese per il dissolversi degli *Estates* (di cui fu espressione, nel pieno dei negoziati, perfino un patriottico appello ad impedire l'unificazione con le armi)⁴³ il connaturato pragmatismo che da parte inglese governò il processo di unificazione, pur non mancando di porre in essere politiche altamente repressive di forzata anglicizzazione⁴⁴ soprattutto in seguito alla sconfitta dei giacobiti che erano insorti nel 1745 nell'ultima e definitiva delle ribellioni lealiste, almeno in linea di principio lasciava sostanzialmente intatte le altre istituzioni del regno di Scozia.

⁴¹ È questo l'argomento che si rintraccia in A.V. DICEY, R.S. RAIT, *Thoughts on the Union between England and Scotland*, Macmillan, London, 1920, pp. 32 ss., e a cui si riferisce anche J. GOLDSWORTHY, *The Sovereignty of Parliament. History and Philosophy*, Clarendon Press, Oxford, 1999, nel rammentare che a giudizio dei due eminenti costituzionalisti «*the Scottish Parliament was not fully sovereign before 1690, because its authority was limited by two institutions, the Lords of the Articles and the Convention of Royal Burghs*», p. 167, in tal modo suggerendosi che solo tardivamente, per merito della Gloriosa Rivoluzione inglese, avrebbe acquistato un rango costituzionalmente supremo; e purtuttavia, nonostante la loro fattuale subalternità, gli *Estates* diedero prova, seppure in un contesto fortemente controverso, di un insospettabile esercizio di sovranità, come lo stesso autore ammette osservando che «*The Scottish Act of Union was in itself an extraordinary demonstration of the authority of the Parliament that enacted it: it is difficult to conceive of laws more fundamental than those it altered*», p. 168.

⁴² Sotto questo profilo, le condizioni pre- e postunitarie possono essere verificate facendo riferimento a quanto scrive J.G. KELLAS, *L'unione di Scozia e Inghilterra nel 1707: un'unione 'per incorporazione' o 'quasi federale'?*, commento a *Act of Union [1707]*, Liberilibri, Macerata, 2014, n. 15 della collana *Il Monitore Costituzionale*, 2014, pp. IX-XXXI.

⁴³ L'episodio è documentato nel recente saggio di K. BOWIE, *A 1706 Manifesto for an Armed Rising against Incorporating Union*, in *The Scottish Historical Review*, 2-2015, pp. 237-267.

⁴⁴ Una vicenda che occupa un posto d'onore nell'epopea romantica e che peraltro è accuratamente documentata dalla più accreditata storiografia scozzese, come si può ravvisare nello studio di J. PREBBLE, *The Highland Clearance*, Penguin, Harmondsworth, 1982, e nel capitolo "Scotland: Expunging the Memory of the '45", in B. HARRIS, *Politics and the Nation. Britain in the Mid-Eighteenth Century*, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 148-191.

4. Interpretazioni postunitarie del 1707

Sotto molti riguardi, con l'Unione trovò completamente un processo di formazione di uno stato britannico a guida inglese che, sebbene costantemente caratterizzato da un evidente squilibrio relazionale, era maturato attraverso un percorso plurisecolare intensificatosi nell'evo moderno e convergente verso una comune sorte costituzionale dei due regni anche se non necessariamente delle due nazioni⁴⁵. Di questo processo possono diversificarsi, a seconda delle diverse interpretazioni storiografiche e dell'importanza che è attribuita a studiosi di diversi orientamenti di metodo, le coordinate cronologiche e politiche (per cui la progressione dell'idea di statualità unica, depurata dalle antiche pregiudiziali feudali, sarebbe iniziata in epoca Tudor con l'interruzione della *Auld Alliance*, o in epoca Stuart con l'instaurazione della Corona unica, o in epoca cromwelliana con l'unità repubblicana, o nella stagione restaurativa che sfociò nella seconda rivoluzione), ma non certo la valutazione della natura essenzialmente parlamentare di questa convergenza costituzionale.

Come già accennato, infatti, l'Unione del 1707 fu realizzata lungo quella che gli statisti del regno d'Inghilterra evidentemente consideravano la linea di minor resistenza istituzionale, il che fu fatto incidendo sul nucleo dell'ordine costituzionale di entrambi i regni che si ravvisava, più che nella monarchia, nella dimensione dei Legislativi. Per il resto, molto pragmaticamente l'Unione ometteva di estendere la sua portata uniformatrice alla gran parte delle altre istituzioni scozzesi, in tal dando luogo a una proiezione della Scozia preunitaria nel nuovo ordine costituzionale del regno britannico il cui prezzo fu la dissoluzione della sua tradizione parlamentare e poco altro.

Si veniva con essa a realizzare un orientamento costituzionale che, per quanto ciò possa apparire contraddittorio, da un lato instaurava un ferreo regime parlamentaristico che di fatto cancellava, a tutto vantaggio delle istituzioni di Westminster, qualsiasi contropotere esercitabile nel campo della legislazione e delle scelte governative ad essa collegate; e, dall'altro lato, conservava in vita la più ampia sfera istituzionale che tradizionalmente formava il tessuto connettivo dell'ordinamento scozzese, il che giovò a una limitazione degli effetti omologanti ese-

⁴⁵ Questo il filo conduttore delle ricostruzioni che si rinvencono, tra i molti, negli studi raccolti in B. BRADSHAW, J.S. MORRILL, *The British Problem, c. 1534-1707: State Formation in the Atlantic Archipelago*, cit., 1996; S.J. CONNOLLY, Four Courts Press, Dublin, 1999; e nel volume collettivo di S.G. ELLIS, S. BARBER (a cura di), *Conquest and Union: Fashioning a British State, 1485-1725*, Routledge, London, 2014. Secondo la tesi essenziale che lega tra loro i saggi raccolti in G. BURGESS (a cura di), *The New British History: Founding a Modern State, 1603-1715*, I.B. Tauris, London-New York, 1999, la costituzione fattuale di uno stato britannico andrebbe retrodatata in corrispondenza dell'instaurazione dell'unione "personale" dei due regni.

crati dagli oppositori relegati negli *Estates* in una posizione di minoranza⁴⁶. Per avere una nozione più precisa di questo stato di cose, eccezion fatta per la questione parlamentare e per altre materie ad essa afferenti, le quali risultavano particolarmente strategiche secondo la prospettiva dell'uniformazione commerciale ed economica del nuovo sistema statale (per esempio, la fissazione di un'unica moneta consistente nella sterlina inglese; l'unificazione di pesi e misure; l'uniformazione della fiscalità), sarà sufficiente rammentare quanto emergeva esplicitamente da alcune clausole dell'*Act of Union*: Tra queste, l'art. 19 (che molto minuziosamente confermava l'organizzazione ed assicurava l'autonomia delle corti penali, della *Court of Session* e della *High Court of the Justiciary* che erano storicamente emerse dal cinquecentesco *College of Justice* (e che assieme alla cultura accademica regolavano l'intero sistema di *Scots law*); e l'art. 21 che confermava l'autonomia istituzionale e amministrativa, nonché la legittimità dei privilegi delle maggiori municipalità dotate dello *status* preunitario di *Royal Burghs*⁴⁷ (che tanta parte avevano avuto nell'affermazione storica della potestà parlamentare ed alle quali, unite nella *Convention of Royal Burghs* che tuttora forma un'influente gruppo di pressione, saranno di fatto attribuite le principali responsabilità nel governo attivo del territorio). Anello mancante del sistema prefigurato dall'Atto del 1707 era la salvaguardia della libertà religiosa contro ogni egemonizzazione di marca episcopalista, che per l'intero Seicento aveva molto preoccupato un *establishment* presbiteriano i cui presupposti ecclesiologici e civili erano nettamente distinti da quelli che erano a base dell'anglicanesimo⁴⁸ e che, all'epoca, era perfettamente comunicante con i *Estates of the Realm* che erano destinati a scomparire nel nulla. Pertanto, una volta garantite nel Trattato le posizioni dei due fondamentali poteri di carattere istituzionale, ovvero dei *burghs* e delle magistrature, restava da fissare il regime di un terzo potere preunitario il cui carattere non era strettamente istituzionale ma che esercitava una determinante pressione sui corpi politici nazionali, e in tale prospettiva il quadro della coesistenza ordinamentale scozzese e del nascente pluralismo britannico sarebbe sta-

⁴⁶ Per una verifica della condizione di omologazione-pluralismo conseguente all'Unione v. T.I. RAE (a cura di), *The Union of 1707: Its Impact on Scotland. Essays*, Blackie & Sons, Glasgow, 1974.

⁴⁷ «*That the Rights and Privileges of the Royall Burroughs in Scotland as they now are, Do Remain entire after the Union, and notwithstanding thereof*».

⁴⁸ «*In Scotland the Established Church is Presbyterian, while in England it is Episcopalian. Although both are Christian and Protestant, the Church of Scotland nominally adheres to the Westminster Confession of Faith of 1647, and the Church of England to the Thirty-Nine Articles of 1571*»: così esordisce J.G. KELLAS nel capitolo *The Presbyterian Establishment*, in *Modern Scotland*, 2ª ed., Allen & Unwin, London, 1980, pp. 35-53, ove è analizzata la connotazione composita della Scozia sotto il profilo delle affiliazioni ecclesiali, la posizione egemonica di cui gode la Chiesa presbiteriana nell'odierna società scozzese, e le sue numerose connessioni istituzionali tuttora esistenti e che la qualificano come confessione nazionale.

to immediatamente completato assicurando lo *status* della Confessione presbiteriana mediante un Atto accessorio che il parlamento scozzese aveva considerato imprescindibile per la stessa sua adesione al Trattato e per la sua successiva ratifica in legge parlamentare, e il cui scopo era confermare l'identità della religione protestante riformata e la sussistenza della Chiesa di Scozia⁴⁹. Questo Atto può essere considerato una parte integrante dell'Unione e, secondo l'intenzione degli *Estates* che fu riconosciuta dal parlamento di Westminster come contraente del patto costituzionale, una sua precisa *conditio sine qua non*.

Tra le diverse dell'epoca, almeno tre interpretazioni difformi di un simile orientamento costituzionale sono meritevoli di attenzione. Da parte inglese, si poneva in evidenza con evidenti scopi propagandistici il rispetto tributato a una dignitosa tradizione istituzionale preunitaria che era ufficialmente considerata degna di sopravvivenza. Questa visione celava tuttavia, una volta acquisito a Westminster il corpo parlamentare di Edimburgo o almeno parte di esso⁵⁰ e realizzati altri essenziali obiettivi quali l'unificazione monetaria, dei pesi e delle misure, il monopolio commerciale e l'unificazione della sudditanza, la consistenza di un substrato di profondo disinteresse per le cose scozzesi. In Scozia, da una parte la componente più illuminata dello scenario politico, culturale ed economico riconosceva gli indubbi vantaggi derivanti da un'Unione che si considerava rispettosa delle istituzioni nazionali del regno preunitario e pragmaticamente impegnata a garantirne l'integrità⁵¹; dall'altra parte la componente di fede giacobita avrebbe tentato per decenni di destabilizzare l'Unione stigmatizzando l'assoggettamento costituzionale e la perdita indipendenza e suscitando, a seconda delle circostanze, vivaci turbolenze politiche o sanguinose rivolte armate. Nell'intero Settecento entrambe queste correnti di pensiero lamenteranno

⁴⁹ Tale l'*Act for Securing the Protestant Religion and Presbyterian Church Government* che, dopo essere stato approvato dagli *Estates* sotto forma di un *Protestant Religion and Presbyterian Church Act 1707*, era allegato all'*Act of Union* e ne formava, oltre che un presupposto costituente, una parte integrativa. Un analogo Atto era specularmente adottato a Westminster per stabilire allo stesso modo la Chiesa anglicana, il che poneva in evidenza che nel Regno Unito di Gran Bretagna si riconosceva un basilare dualismo ecclesiale caratterizzato da valori religiosi e criteri organizzativi nettamente divergenti.

⁵⁰ Il che fu fatto con l'articolo XXII che fissava a quarantacinque il numero dei deputati scozzesi immessi nella Camera dei Comuni e a sedici quello dei Pari convocati dalla Scozia nella Camera dei *Lords*.

⁵¹ Si rammenti a tal proposito l'osservazione di Adam Smith, per il quale «*The Union was a means from which infinite Good has been derived to this country*», in una lettera dell'aprile 1760, in E. CAMPBELL MOSSNER, I. SIMPSON ROSS (a cura di), *The Correspondence of Adam Smith*, Clarendon Press, Oxford, 1977, p. 68. Sulle posizioni generalmente favorevoli all'Unione degli illuministi attivi nelle università scozzesi si voglia tenere presente A. TORRE, *Il contesto costituzionale dell'Illuminismo scozzese*, in *Idee e principi costituzionali dell'Illuminismo scozzese*, numero speciale del *Giornale di Storia Costituzionale*, 20-2010, pp. 17-46.

la condizione di abbandono amministrativo⁵², di sistematico sfruttamento delle risorse economiche e umane della nazione e di mancato progresso economico derivanti da un'Unione che sarà considerata, in sintonia con posizioni interpretative caratterizzate da favore o da ostilità, disattenta o dannosa.

Un altro orientamento interpretativo che merita particolare considerazione per via dei suoi impegnativi riflessi costituzionalistici si ricollega alla posizione di tutti quegli osservatori che, enfatizzando l'immodificabilità dell'*Act of Union* e la sua imperatività nei riguardi del neonato parlamento britannico e dei suoi successori nel tempo, senza troppe esitazioni sono giunti fino a qualificarlo alla stregua di una *Grundnorm* saldamente annidata nel grande contesto dell'ordinamento del Regno Unito⁵³.

La dottrina della *Grundnorm* pone in discussione la generale convinzione, ben radicata nella vulgata costituzionalistica consolidatasi in età liberale con il caratteristico contributo culturale dei *legal historians* (e da noi contemporanei comunemente accettata) per cui da entrambe le esperienze preunitarie dei regni d'Inghilterra e di Scozia lo stato unitario britannico avrebbe mutuato la medesima natura evolutiva che, traumaticamente interrotta con l'*Instrument of Government* del 1653, si era riavviata con la Restaurazione ricongiungendosi a entrambe le tradizioni costituzionali delle due nazioni le quali, appunto per via di tale comune fisionomia, secondo una visione minimalista del rilievo costituzionale dell'*Act of Union*⁵⁴, erano fatal-

⁵² Sull'immediato manifestarsi di una vistosa lontananza amministrativa del governo britannico dagli affari scozzesi v. P.W.J. RILEY, *The English Ministers and Scotland, 1707-1727*, Athlone Press, London, 1964.

⁵³ È questo l'argomento a cui si attribuiva evidenza in T.B. SMITH, *Scotland*, Stevens, London, 1962, vol. II della collana *The British Commonwealth. The Development of Its Laws and Constitution*, ove si legge che non rientra nella potestà del parlamento del Regno Unito alterare l'ordinamento costituzionale scozzese garantito dall'*Act of Union*, ciò potendo verificarsi solamente in forza di un atto di materiale «*usurpation of power*» giacché, ove le fonti giuridiche che sono sotto l'egida dell'Unione potrebbero essere sì abrogate, ma «*in breach of the constitution*» sicché «*a new Grundnorm might be substituted extra-legally by revolution in legal form*», p. 59 (il concetto assomiglia in modo impressionante a quanto dispone perentoriamente l'art. 139 della Costituzione italiana circa la forma repubblicana e la sua non modificabilità per vie costituzionali). Questa tesi esclude che principi classici del costituzionalismo inglese, come la classica *sovereignty of Parliament*, siano applicabili alla Scozia, ed ha prodotto ampia risonanza nel pensiero dei giuristi scozzesi come, per esempio, si ravvisa nei *dicta* di Lord Cooper (presidente della *Court of Session*) nel caso del 1953 *MacCormick v. the Lord Advocate*, noto anche come l'*E.II R. Case*. Un intervento acutamente argomentato in argomento è nell'articolo di A. WINTERTON, *The British Grundnorm: Parliamentary Supremacy Re-examined*, in *Law Quarterly Review*, 1976, pp. 591-617. Il tema è stato inoltre analizzato criticamente in A. TORRE, *Recenti tendenze del diritto pubblico in Scozia*, in *Quaderni costituzionali*, 1989, pp. 579-592, ove in particolare p. 584 ss., e più diffusamente in *Interpretare la Costituzione britannica. Itinerari culturali a confronto*, Giappichelli, Torino, 1997, in particolare nella sezione «*Esiste in Gran Bretagna una Grundnorm?*», pp. 511-521.

⁵⁴ Come si evince dalle realistiche osservazioni sviluppate nell'articolo di P.W. RILEY, *The*

mente destinate a unirsi in un vincolo indissolubile sotto guida inglese. In realtà un'ottica diversa è possibile, e le argomentazioni che la sostengono sono state lungamente coltivate dal pensiero costituzionalistico non conformista radicatosi in Scozia nel Novecento nazionalista⁵⁵, nonché da chi, riferendosi all'esistenza di una dottrina scozzese delle *fundamental laws* come corpo normativo rigido e superiore attinente alle istituzioni di governo, tende a porre in dubbio che il sistema costituzionale del regno di Scozia preunitario fosse davvero evolutivo come l'inglese⁵⁶.

Punto focale della questione è se l'*Act of Union* debba essere configurato come un atto di legge della stessa efficacia giuridica e forza politica di quelli che compongono lo *statute book* di Westminster, o come una fonte normativa superiore e non modificabile fino a imporsi come un fattore di rigidità del sistema britannico. Questa seconda interpretazione, cara al nonconformismo costituzionalistico di cultura scozzese e proposta come motivo conduttore delle rievocazioni dell'evento che si avvicendarono a cavallo dell'età vittoriana e del primo Novecento⁵⁷, sembra emergere con sufficiente chiarezza da un classico "combinato disposto" che si può desumere da una diretta lettura contestuale di alcuni frammenti dell'*Act* stesso: il che si può fare partendo dall'art. 1 ove si enuncia la denominazione del nuovo regno e se ne fissa la condizione di perpetuità⁵⁸ for-

Union of 1707 as an Episode in English Politics, in *The English Historical Review*, 4-1969, pp. 498-527. V. anche, per più recenti interpretazioni della questione alla luce di puntualizzazioni storio-grafiche, S.J. BROWN, C.A. WHATLEY (a cura di), *Union of 1707: New Dimensions*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2008.

⁵⁵ Nei suoi punti critici la questione è trattata in chiave complessiva in R.S.V. HEUSTON, *Essays in Constitutional Law*, Stevens & Sons, London, 1961, ma con focalizzazione più diretta sulla questione della rigidità possibile sono interessanti le annotazioni che trovano sviluppo nell'articolo di F. ALEXIS, *When Is 'An Existing Law' Saved?*, in *Public Law*, 2-1976, pp. 256-278.

⁵⁶ «The term "fundamental law" usually, in Scotland, the fundamental laws of government, such as those relating to the succession to the Crown, the royal prerogative, and the structure of Parliament, and it was precisely those kinds of laws that were changed by the Act of Union», in J. GOLDSWORTHY, *The Sovereignty of Parliament. History and Philosophy*, cit., 1999, p. 168.

⁵⁷ Periodi in cui, per lo più sotto gli auspici di un intenso *revival* del sentimento nazionale e in occasione del bicentenario, una copiosa messe di studi si occupò della questione. Tra i contributi più rappresentativi cfr. G.W.T. OMOND, *The Early History of the Scottish Union Question*, Oliphant, Anderson & Ferrier, Edinburgh, 1897; W.L. MATHIESON, *Scotland and the Union, 1695-1747*, J. Maclehose & Sons, Glasgow, 1905; J. MACKINNON, *The Union of Scotland and England*, Green & Co., Longmans, London, 1907; il collettaneo P. HUME BROWN (a cura di), *The Union of 1707. A Survey of Events*, cit., 1907 (del medesimo autore si tenga presente anche l'ampio *The Legislative Union of England and Scotland*, Clarendon Press, Oxford, 1914), tutti oggetto di recenti riedizioni per lo più da parte di case editrici contigue al nazionalismo. Sul radicarsi di letture non conformiste dell'Unione si voglia infine vedere la sezione "Cronache della dissidenza costituzionale", in A. TORRE, *Interpretare la Costituzione britannica. Itinerari culturali a confronto*, cit., 1997, pp. 503-511.

⁵⁸ «That the Two Kingdoms of Scotland and England. Shall upon the first day of May next ensuing the date hereof, and forever after, be United into One Kingdom by the Name of GREAT BRITAIN».

mando una clausola primaria che fissa un punto costituzionalizzato di non ritorno storico della nuova forma statale nata dall'unificazione dei parlamenti e ne irrigidisce nel tempo la forma fondamentale, purtuttavia lasciandola composta e pluralista per quanto riguarda le sue strutture istituzionali interne. Le implicazioni di questa dottrina sono ambivalenti: nella misura in cui nega aprioristicamente la legittimità costituzionale di ogni iniziativa politica o atti di *statute law* che siano finalizzati alla dissoluzione dell'Unione, pone un limite invalicabile all'azione di un Legislativo che si suppone sovrano e nel frattempo ostacola la realizzazione dell'indipendenza della Scozia, e pertanto entra in contrasto sia con la dogmatica inglese dell'onnipotenza del parlamento britannico, sia con le aspettative costituzionali dei nazionalisti scozzesi antichi e moderni. La ricorrenza in diversi altri articoli della formula «*for ever*» sembra ribadire il concetto di una Unione che è stabilita in perpetuo e pertanto non è risolubile per volontà né parlamentare, né di altra natura costituzionalmente qualificata, lasciando aperta solamente la strada insurrezionale (che in più occasioni i giacobiti scozzesi tentarono di seguire in aperta opposizione alla monarchia hannoveriana) o quella della guerra civile (come avvenne tra il 1916 e il 1921 in un'Irlanda ove l'unificazione con la Gran Bretagna era stata realizzata nel 1801 pressoché alle medesime condizioni dell'Unione anglo-scozzese⁵⁹).

A favore della tesi della rigidità costituzionale prodottasi nel 1707 opera un secondo elemento che fin dalla prima metà del Settecento molti giuristi di *Scots law*, una volta preso atto dell'irreversibilità dell'Unione, hanno considerato determinante a fini protettivi dell'autonomia dell'ordinamento preunitario che l'*Act of Union* aveva esplicitamente garantito. Questo elemento si poteva e tuttora si può evincere dall'art. 25 che dichiarava *sic et simpliciter* la cessazione d'efficacia di ogni norma dell'ordinamento inglese o scozzese, previgente all'unificazione dei regni o ad essa posteriore, che fosse contraria o incompatibile con quanto disposto in un qualsiasi articolo dell'*Act of Union*. L'art. 25 vincolava ogni *lex superveniens* al rispetto della lettera e dello spirito dell'Unione, il che valeva sia per prevenire ogni soluzione separatista che la mettesse in discussione (sotto questo profilo era immediato il collegamento con la clausola della perpetuità del legame unitario), sia per ammonire il legislatore presente e futuro impedendo ogni violazione normativa delle garanzie concordate nel 1707 mediante un Trattato successivamente trasferito sul versante della *statute law* da due par-

⁵⁹ E suscitando controversie non meno virulente, come già qualche decennio dopo rilevava con violenta eloquenza il parlamentare e giudice Sir Jonah BARRINGTON nell'ampio *pamphlet* dublinese dal titolo *The Rise and Fall of the Irish Nation: A Full Account of the Bribery and Corruption by Which the Union Was Carried* (1833), sollevando argomenti che ebbero ampia risonanza nell'opinione pubblica irlandese e di cui si trovano diffuse risonanze nel saggio di G.C. BOLTON, *The Passing of the Irish Act of Union: A Study in Parliamentary Politics*, Oxford University Press, Oxford, 1966 e in numerosi altri studi.

lamenti sovrani. Come s'è visto per la clausola di perpetuità l'art. 25, disponendo anche per il futuro, introduceva un motivo di evidente irrigidimento del sistema che condizionava con forza e valore di legge l'operato del Legislativo, limitandone quell'onnipotenza che il costituzionalismo inglese, secondo l'interpretazione corrente, faceva discendere dal *revolution settlement*. Su tale base, senza arrivare a un'enfatizzazione che trasformi gli *Estates* e il parlamento di Westminster in altrettante assemblee costituenti, non è stato particolarmente difficile per i giuspubblicisti scozzesi di diverse generazioni considerare l'*Act of Union*, in quanto posto quale limite invalicabile a una supremazia del parlamento britannico che già si stava delineando nelle sale di Westminster, alla stregua di una *Grundnorm* al cui ossequio era vincolato ogni Legislativo futuro⁶⁰. Questa lettura dell'*Act of Union* per lo più ignorata dai costituzionalisti di cultura inglese introduceva nel pensiero giuspubblicistico un principio diametralmente opposto a quello che nei due secoli successivi avrebbe rappresentato l'ordine costituzionale del Regno Unito come focalizzato sulla sovranità parlamentare, fino al punto di individuare una grave responsabilità in capo a un parlamento violatore del principio di intangibilità delle condizioni poste nell'*Act of Union* e, su tale base, perfino una premessa della dissoluzione dell'Unione stessa⁶¹.

Sulla base dell'assunto che le clausole dell'Unione non prevedevano il supporto di alcun congegno di *enforcement*, e che pertanto la vincolatività, sebbene dichiarata in linea di principio e comunemente accettata, poteva limitare giuridicamente l'operato di un Legislativo unitario che, inglobando un parlamento un tempo antagonista quale gli *Estates*, aveva legittimamente neutralizzato ogni contrappeso e dato forma a un nuovo consenso politico privo di contrappesi, la realtà costituzionale nel Regno Unito sarà ben diversa. Se da un lato, infatti, a favore della Scozia talune normative incorporate nell'*Act of Union* restarono salvaguardate in

⁶⁰ Questo assunto fu autorevolmente confermato dal *Lord Advocate*, massima autorità del sistema giudiziario di *Scots law*, nella decisione del memorabile caso del 1953 *MacCormick v. Lord Advocate*, come rilevava T.B. SMITH sottolineando che «*The Lord Advocate himself in argument had conceded that the Parliament of Great Britain "could not" repeal or alter the "fundamental and essential" conditions of the Union, and the Lord President [Lord Cooper, presidente della Court of Session che decise il caso, e autorevole esponente del nazionalismo giuridico scozzese] had concluded that there was nothing in the Union legislation which lays down that the Parliament of Great Britain should be "absolutely sovereign" in the sense that Parliament is free to alter the fundamental constitution at will*», in *Scotland*, cit., 1962, p. 58.

⁶¹ È questo un argomento emergente dalla riflessione di D. DEFOE, attento osservatore delle vicende del 1706-07 per conto del governo inglese, che nel suo *A Friendly Return to a Letter Concerning Sir Geouge's MacKenzie's and Sir John Nisbet's Observations and Repsonse on the Matter of the Union* (London, 1706) evidenziava che la stessa natura pattizia e interparlamentare del *Treaty of Union*, all'epoca in piena trattativa, era sufficiente ad attribuire agli articoli di Unione una «*authority*» che nessun parlamento avrebbe potuto violare; come citato in J. GOLDSWORTHY, *The Sovereignty of Parliament. History and Philosophy*, cit., 1999, p. 169. L'argomento non fu mai preso in seria considerazione.

forza di clausole espresse di irrevocabilità (come nel caso delle guarentigie che circondavano la Chiesa presbiteriana e che erano dichiarate «*to be a fundamental and essential Condition of the said Treaty of Union in all time coming*»⁶², dall'altro lato le successive stagioni costituzionali dimostrarono che la rigidità del sistema restò solo apparente poiché molte delle clausole dell'Unione furono emendate, e sovente anche trasgredite, con Atti di *statute law* o di amministrazione: così, per esempio, nel trasferimento alla Camera dei *Lords* della giurisdizione di appello precedentemente riservata alle alte corti scozzesi (1710)⁶³; nella soppressione dell'ereditarietà delle cariche giudiziarie (1748); e in seguito in numerosi altri atti riformatori che erano posti in essere in epoca liberale e nel Novecento⁶⁴.

Dal prisma interpretativo degli storici delle istituzioni e dei costituzionalisti britannici emersero fin dall'inizio del Settecento, e tuttora emergono, valutazioni tra loro differenti della natura giuridica dell'Unione. Alcuni, più propensi a enfatizzarne la natura puramente pattizia rivelata dai rapporti paritari dei due parlamenti contraenti, militano a sostegno del genere *treaty*⁶⁵ ma inevitabilmente rilevano la debolezza del negoziatore scozzese e propongono valutazioni critiche molto dubitative sull'effettiva equità del patto costituzionale e sull'ambigua condotta di molti membri degli *Estates*, diversi tra i quali invero coinvolti nell'impresa di Darien e desiderosi di recuperare i patrimoni in essa investiti, che si rivelarono eccessivamente sensibili alle lusinghe inglesi⁶⁶; altri, con prevalente

⁶² Così nella parte terminale dell'*Act for Securing the Protestant Religion and Presbyterian Church Government*, prodotto di uno strenuo impegno parlamentare volto alla difesa della Chiesa riformata dall'anglicanesimo e dal presbiterianesimo, nonché testimonianza evidente dell'influenza esercitata dai presbiteriani nel corso delle trattative dell'Unione, come si può verificare nel fondamentale saggio di S. JEFFREY, *Scottish Presbyterians and the Act of Union, 1707*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1997, le cui argomentazioni sono riproposte in sintesi nelle note di J.E. BRADLEY, dal medesimo titolo, in *Church History*, IV-2008, pp. 1068-1071.

⁶³ Sul quadro parlamentare in cui maturò questa unilaterale trasformazione della giurisdizione superiore, e più in generale sull'atteggiamento della Camera alta nei riguardi del sistema giuridico scozzese v. A.J. MACLEAN, *The 1707 Union: Scots Law and the House of Lords*, in *The Journal of Legal History*, 1-1984, pp. 50-75.

⁶⁴ Di particolare interesse è, a tal proposito, il richiamo all'*Universities (Scotland) Act 1932* che aboliva il giuramento di professione di fede della Chiesa presbiteriana imposto dall'*Act for Securing the Protestant Religion and Presbyterian Church Government* a tutti i rettori o *principals*, docenti e personale amministrativo delle università, colleges o scuole scozzesi.

⁶⁵ Spesso minuziose sono le ricostruzioni dei negoziati sviluppati nel 1706-07, come negli scritti raccolti in G.S. PRYDE (a cura di), *The Treaty of Union of Scotland and England, 1707*, Nelson, London-Edinburgh-New York, 1950; N. STEPHENSON, *Scotland and the Treaty of Union*, Longman, London, 1976; J.G. HARSTON, *The Treaty of Union of the Two Kingdoms of Scotland and England*, Walkley, Sheffield 1988; M. FRY, *The Union: England, Scotland and the Treaty of 1707*, Birlinn, Edinburgh, 2006.

⁶⁶ Una condotta che è stata messa in seria discussione in quanto condizionata, ben oltre il limite della corruzione, dall'influenza inglese, come già il giacobita Lord Carnwath sosteneva nelle sue

lettura di stampo anglocentrico, pur non ignorando l'oggettiva esistenza dei negoziati interparlamentari, si sono resi sostenitori di versioni che pongono in ombra l'Unione come atto di diritto internazionale e conferiscono maggiore risalto alla sua legittima connotazione come fonte di *statute law* confezionato secondo il procedimento ordinario osservato nella prevalente sede parlamentare di Westminster.

Di là dalle vicissitudini procedurali e dalle forti polemiche che caratterizzarono il controverso processo che negli *Estates* condusse all'Unione⁶⁷, questa seconda accentuazione appare la più direttamente funzionale alla comune convergenza di consenso che ha dato forma all'idea di un Legislativo britannico onnipotente, il che non toglie che l'*Act of Union*, pur senza che la sua promozione metta in reale discussione il contesto costituzionale retto dalla sovranità del parlamento di Westminster, e anzi non in contrasto tale icona costituzionale costruita nell'età liberale, sia stato accolto nel novero di quelle fonti dell'ordinamento anglo-britannico che in qualche misura sono considerate "fondamentali"⁶⁸, e dalla stessa presenza del cui catalogo si potrebbe evincere che, anche in un panorama di costituzione flessibile governata dalla legislazione parlamentare, e nonostante le ovvie modificazioni sopravvenute nel corso dei secoli, taluni corpi normativi restano più "costituzionali" di altri⁶⁹. Evidentemente questa asser-

memorie elencando una lista di ben trentadue recettori dell'ingente somma di 20.000 sterline trasferite da Londra nel 1706: argomento ricorrente in molti scritti dello statista, leggibili nell'edizione critica di D. SZECHI (a cura di), *Scotland's Ruine. Lockhart of Carnwath's Memoirs of the Union*, Aberdeen University Press, Aberdeen 1995 (del medesimo autore v. l'articolo *Constructing a Jacobite: The Social and Intellectual Origins of George Lockhart of Carnwath*, in *Historical Journal*, 4-1997, pp. 977-996). Non mancano in letteratura analisi apertamente polemiche sulla conduzione delle trattative, segno di decadimento dello spirito parlamentare scozzese e di completa subordinazione degli *Estates* alla volontà del parlamento di Westminster, come si può evincere dai toni altamente critici di C.A. WHATLEY, *Bought and Sold for English Gold. Explaining the Union of 1707*, Tuckwell Press, East Linton 2001; di P.H. SCOTT, *The Union of 1707. Why and How?*, The Saltire Society, Edinburgh, 2006, e di A.I. MACINNES, *The Treaty of Union: Made in England*, in T.M. DEVINE (a cura di), *Scotland and the Union, 1707-2007*, cit., 2008, pp. 54-74.

⁶⁷ Su cui v. la sintetica ricostruzione di P.H. SCOTT, *The 'Almost Miraculous Passage' of the Union of 1707*, in *History Scotland*, 7-2007, pp. 30-35.

⁶⁸ Ma sembra che l'inclusione nel novero delle fonti come si riepilogano nella categoria delle cd. "*fundamental laws*" sia più che altro opera di *historical jurists* scozzesi, come per esempio si ravvisa nella rassegna sinottica che fu tracciata nella prima età vittoriana da P. BUCHAN sotto il titolo *The Parallel, or, Principles of the British Constitution: Exemplified, for the Benefit of Every Legislator, and British Subject, whether Tory, Whig or Radical, etc.* George Bell-Myles Macphail, London-Edinburgh, 1844. Purtuttavia si veda cosa ne pensa un'autrice inglese, C. JACKSON, che concede all'*Act of Union* l'onore delle armi dichiarandolo «*nearly as significant as the Magna Carta, the Protestant Reformation, the 1688 Revolution or the 1832 Reform Act*», nel contributo "British History in the Post-Revolutionary World, 1690-1715", in G. BURGESS (a cura di), *The New British History: Founding a Modern State, 1603-1715*, Oxford University Press, Oxford, 1999, p. 118.

⁶⁹ Come ammetteva, pur non abbandonando la classica pregiudiziale anglocentrica, uno dei maggiori storici vittoriani inglesi del diritto, il T.P. TASWELL-LANGMEAD nella sua *English Consti-*

zione si pone in aperto contrasto con le condizioni di quanti, da Dicey in poi, si propongono quali strenui sostenitori del principio-cardine dell'intera forma costituzionale del Regno Unito che si configura nella *sovereignty* di un parlamento che può agire senza limiti⁷⁰.

5. Risvolti costituzionali della Scots law

Nel *Droit Civil* si configura la componente strutturale di base della dottrina comunemente detta di *Scots law* e del sistema giuridico che ne è scaturito e che si caratterizza per essere un diritto misto che forma un ponte tra la *common law* (che s'era affermata, fin dalla prima monarchia normanna, nel comprensorio geopolitico anglo-gallese e in seguito, con varianti, irlandese, e le cui visibili influenze erano inevitabilmente penetrate dall'Inghilterra in epoca plantageneta e, seppure in forma attenuata, continuarono a proporsi anche in seguito alla proclamazione dell'indipendenza, che fu anche giuridica, del regno di Scozia) e la famiglia dei diritti di alveo romanistico.

Prima che il diritto di matrice civilistica entrasse a contatto in Scozia con uno scenario giudiziario ancora grezzo e posto sotto l'egida dell'espansionismo giuridico inglese ma non per questo meno dotato di solide piattaforme culturali, una deliberata strategia di omologazione dottrinale a una *common law* già provvista dei suoi basilari elementi strutturali era stata agevolata nel Duecento dall'indeterminatezza della scienza giuridica scozzese. A questa condizione si accompagnava la frammentarietà della giurisdizione che, ancora carente l'azione di una monarchia nazionale autonoma che avesse l'autorità sufficiente per rendersi promotrice, come nel regno d'Inghilterra, della coesione giuridica della nazione, era somministrata nelle Lowlands anglicizzate da corti signorili e municipali. Nelle remote Highlands e nella gran parte dei territori insulari l'amministrazione del diritto restava invece affidata ad arcaiche giurisdizioni di carattere tribale e scarsamente comunicanti, salvo rare eccezioni, con la carente civiltà giuridica del resto del paese, mentre l'unico tessuto giudiziario uniforme nell'intero territorio restava quello del diritto canonico posto sotto l'egida (anche in questo caso come nel regno inglese) di una giurisdizione separata⁷¹. Tale il quadro di un drit-

tutional History. From the Teutonic Conquest to the Present Time (1875) di cui si utilizza l'11^a ed., a cura di T.F.T. PLUCKNETT, Sweet & Maxwell, London, 1960, dichiarando che «*The second great constitutional statute of Anne's reign is the Act of Union, 1707*», p. 467.

⁷⁰ Tra i molti v. il recente intervento di M. GORDON, *The UK's Fundamental Principle: Why the UK Parliament Is Still Sovereign and Why It Still Matters*, in *King's Law Journal*, 2-2015, pp. 229-251.

⁷¹ Su cui il principale studio storiografico è C. FERGUSON, *Medieval Papal Representatives in Scotland: Legates, Nuncios and Judges-Delegate*, Stair Society, Edinburgh, 1997.

to nazionale non ancora eretto a sistema, per l'intero Duecento l'imposizione in Scozia di un sistema giudiziario basato quasi interamente sulle procedure di *common law* fu una componente essenziale dell'influenza politica inglese sul regno vassallo.

Sulla falsariga dell'organizzazione delle corti centrali che era stata realizzata nel regno di Enrico III (1216-72), nonché per impulso delle maggiori riforme giuridiche che alla fine del secolo furono energicamente intraprese da Edoardo, si realizzò in Scozia una vera e propria contaminazione giudiziaria che aveva lo scopo, mediante l'impiego degli stessi schemi consolidati della *common law*, di condurre su un piano di uniformità un caotico sistema giurisdizionale. Questo unilaterale programma della monarchia plantageneta consistette, anziché in una esportazione di principi dottrinali (che erano virtualmente assenti in un sistema a base procedurale quale l'inglese), nella pragmatica promozione di un apparato di corti territoriali comunicanti con quelle delle parti settentrionali del regno inglese e rientranti nella più ampia sfera di influenza delle corti regie stabilite a Londra, come per esempio si ravvisa nella diffusione in Scozia del *writ*. Nel primo Trecento la drastica divisione politica tra i due regni che aveva preso forma nelle guerre di indipendenza scozzesi conduceva infine la nuova monarchia verso una più consapevole percezione dell'importanza della prerogativa giudiziaria come elemento dell'affermazione di un solido potere sovrano e, soprattutto, nazionale, sicché anche in Scozia lo sviluppo della giurisdizione fu realizzata senza particolari difficoltà (del resto, elementi strutturali e procedure di *common law* erano stati forniti a caro prezzo dal vicino inglese) ma con rapida autonomizzazione rispetto alla stessa potestà della Corona. Anche in Scozia si formava pertanto, in sintonia con la proclamazione del carattere prettamente nazionale della giustizia, una corte centrale di alta giurisdizione che tuttavia non si inverteva in un corpo giudicante dotato di uno *status* proprio, ma veniva a coincidere con il parlamento degli *Estates of the Realm* composto di ecclesiastici, membri dell'aristocrazia e rappresentanti variamente designati nei *burghs* e negli *shires*.

A fronte di un diritto che era diffuso nel territorio ma tutt'altro che uniforme⁷², nell'esclusiva parlamentarizzazione dell'alta giustizia si individua un tratto che distingue in Scozia la politica giudiziaria delle origini.

Questa soluzione, direttamente rispondente a criteri di economia non solo finanziaria ma anche istituzionale e politica, non presentava particolari punti di contraddizione con la struttura politica del paese ove tradizionalmente, prima che la giurisdizione fosse trasferita in via nominale sotto l'egida della nuova monarchia,

⁷² «*The Scottish common law was not common at all*», osserva D. CARPENTER (p. 144) nel suo contributo *Scottish Royal Government from an English Perspective*, in M. HAMMOND (a cura di), *New Perspectives on Medieval Scotland, 1093-1286*, Boudell Press, Woodbridge, 2013, pp. 117-160, ove è possibile trovare molte informazioni sulla diffusione in Scozia dei *writs* di produzione inglese, chiara evidenza dell'omologazione giuridica duecentesca.

l'amministrazione della giustizia era una prerogativa dei ceti superiori del regno. La giurisdizione della Scozia indipendente risultava in tal modo costituzionalmente dignificata perché nella forma coincideva con l'organo che era stato eretto in rappresentanza della tripartita società nazionale, e nella sostanza era esercitata nel suo seno da parte di un collegio dotato di un'elevata qualificazione sociale dal momento che a tale funzione gli *Estates of the Realm* sovrintesero fino ai primi decenni del Cinquecento mediante una propria commissione giudiziario-politica interna e specializzata che aveva il potere di somministrare *parliamentary writs* dello stesso impianto di quelli esistenti in Inghilterra. Si affermavano in tal modo anche in Scozia, per via eminentemente procedurale, alcuni elementi strutturali che erano in parte mutuati dal sistema inglese, e che in parte da questo si distinguevano (per esempio, nella diversa applicazione dello *stare decisis* o di quella forma di socializzazione della giustizia che prendeva corpo nella giuria⁷³).

Se pertanto nella genesi dell'ordinamento di *Scots law* e nella sua applicazione giudiziaria il ruolo promozionale decisivo era svolto dalla monarchia, la sua concreta amministrazione nel livello più alto era fatta rientrare nella competenza di un parlamento formato da tutte le parti sociali della nazione, ma nel caso specifico con esclusione dei componenti della borghesia. D'altronde, se nel territorio nazionale l'apporto dei cittadini dei *burghs* alla giustizia del regno si limitava alla formazione delle giurie locali e tutt'al più ai ruoli dei giudici di pace, allo stesso livello la funzione giudicante era esclusiva degli esponenti del ceto feudale e degli ecclesiastici: di conseguenza non destò particolare scalpore che anche in un livello più alto, ovvero nella sede parlamentare a ciò deputata, la responsabilità dell'alta giurisdizione fosse assegnata esclusivamente ai rappresentanti dei due primi *Estates* del regno e pertanto conferita ai baroni di ascendenza feudale (restavano esclusi i *lairds* del remoto nord, che solamente in epoca successiva verranno ammessi a far parte degli *Estates*) ed ai vescovi e abati di particolare prestigio. Entro il nuovo assetto giurisdizionale voluto dalla monarchia e il cui lato procedurale era ancora sotto l'influenza della *common law*, l'attribuzione della giustizia superiore a una ben definita *élite* sociale comportava che la prima scienza giuridica formatasi in Scozia si poneva a cavallo tra forme di diritto feudale⁷⁴ e innesti di diritto canonico, il che valse a impedire per due secoli in Scozia la creazione di un ceto giudiziario autonomo rispetto al potere parlamentare e la nascita di altre corti centralizzate.

⁷³ Cfr. I.D. WILLOCK, *The Origins and Development of the Jury in Scotland*, Stair Society, Edinburgh, 1966.

⁷⁴ Se ne avrà un autorevole riepilogo nell'imponente compilazione del giurista di formazione scoto-francese Sir T. CRAIG (1538-1608), *Jus Feudale*, i cui tre libri scritti in latino, scritti nel 1603 e dati alle stampe a Edimburgo nel 1655, dimostravano la comune matrice del diritto feudale scozzese e di quello dell'Europa continentale.

Si può dire in proposito che quel che avveniva nell'Inghilterra del primo periodo normanno, allorché la funzione di *justiciarii* agenti in nome del re era occasionalmente conferita ad ecclesiastici o a baroni variamente conoscitori del diritto e reputati idonei a giudicare saggiamente, nel regno indipendente di Scozia era costituzionalmente stabilizzato all'interno degli *Estates*. Sul tale argomento si può anche aggiungere che, dal momento che in Scozia, nonostante l'indipendenza del regno e le peculiarità del suo sistema di potere, l'organizzazione del feudalesimo e dei principi giuridici ad essa afferenti secondo il persistente lessico condiviso con l'Inghilterra e con la Francia⁷⁵ (a tal proposito non si dimentichi l'influenza dell'*Auld Alliance*) non si era diversificata molto visibilmente da quella inglese di cui aveva consolidato l'influsso, risultò alquanto ovvio che l'originario nucleo tematico di un embrionale *legal system* si formasse intorno alla regolazione della *landed property* in aderenza a interessi dell'aristocrazia civile ed ecclesiastica⁷⁶, e che nell'aula parlamentare fosse materia di vivaci dibattiti tra i *tennants.in-chief* e i rappresentanti della borghesia ai quali per lungo tempo restava consegnato un ruolo affatto secondario nella conduzione degli affari parlamentari, ben al di sotto della solenne proclamazione della potestà congiunta dei tre *Estates* che risultò spesso usata nell'età tardo-medievale per contenere gli arbitrii della Corona⁷⁷.

6. L'organizzazione giudiziaria: dal parlamento alle corti

Un anno cruciale che va ricordato nella storia giuridica e costituzionale della Scozia preunitaria è il 1532 in cui, regnante lo Stuart Giacomo V (1513-1542), le cronache registrano l'Atto parlamentare che fondava il *College of Justice*, organo giudiziario complesso che in qualche modo intendeva realizzare un progetto ambizioso di organizzazione di una giustizia resa autonoma dagli *Estates*, e di cui era parte essenziale la tuttora esistente *Court of Session* con sede a Edimburgo⁷⁸.

⁷⁵ È quanto si evince in particolare dallo studio di H.L. MCQUEEN, *Common Law and Feudal Society in Medieval Scotland*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1993.

⁷⁶ Su tale comune origine, destinata a seguire percorsi giudiziari diversi, v. C.D. FARRAN, *The Principles of Scots and English Land Law*, University of Sheffield Press, Sheffield, 1952.

⁷⁷ Sull'uso politico di questo potere parlamentare, che rivelava un'embrionale tendenza a dare credito a una più estesa visione sociale del potere assembleare, si veda infatti quanto ricostruisce R.J. TANNER nel breve saggio *'I Arest You, Sir, in the Name of the Three Estates in Parliament': the Scottish Parliament and Resistance to the Crown in the Fifteenth Century*, in T. THORNTON (a cura di), *Social Attitudes and Political Structures in the Fifteenth Century*, Tuckwell Press, East Linton, 2000, pp. 101-107.

⁷⁸ Infatti questa alta corte di giustizia, insieme alle altre corti minori formanti il sistema della giurisdizione scozzese, non sarà cancellata dall'Unione del 1707 per via della garanzia accordata a tutte le "antiche istituzioni" diverse dal parlamento degli *Estates*, e conoscerà ulteriori sviluppi in

Questo evento riformatore, o meglio lo si direbbe “formatore” *tout court*, non abbandonava la tradizionale connotazione elitaria dell'ordine giudiziario poiché il *College* resterà formato da un numero pari di giudici di estrazione ecclesiastica e baronale almeno fino a quando l'affermazione del presbiterianesimo e, soprattutto, il farsi avanti di giuristi di provenienza borghese non cambieranno radicalmente le cose. E vieppiù, pur riconoscendosi al nuovo corpo giudiziario istituito nel 1532 uno *status* separato inerente alla funzione giurisdizionale civile⁷⁹, ne conservava una ben più che una parvenza di connessione parlamentare che, almeno nelle intenzioni iniziali, lasciava immaginare l'ingresso nel sistema di qualcosa di simile a una seconda camera (come suggeriva l'attribuzione ai membri del collegio, tutti provenienti dagli *Estates*, dell'appellativo di *Senators* e formanti una *noblesse de robe* direttamente collegata all'aristocrazia parlamentare).

Ciononostante l'avvento del *College of Justice*, nella misura in cui creerà una nuova classe di operatori del diritto, va collocato a discriminare tra un originario processo di aggregazione di una scienza giuridica puramente scozzese riepilogativa di usi e fonti giuridiche primarie e posta prevalentemente sotto l'influenza della *common law*, e l'evoluzione in chiave civilistica di una giurisdizione nazionale di nuovo conio. Questa metamorfosi segnò il passaggio da un ordinamento giudiziario legato a vetuste forme giuridiche ed applicatore di costumi locali, verso la recezione sistematica delle fonti giustinianee e l'avvio di un'attività creativa delle Corti⁸⁰. Nella creazione del concetto stesso di *Scots law* un'influenza decisiva fu esercitata in questo senso dal dinamico sistema universitario che, anche in questo caso per diretta iniziativa monarchica, trovò sviluppo fra il tardo medioevo e l'epoca rinascimentale.

Molti e ben consolidati furono infatti i rapporti fra i corpi accademici, le nuove corti di giustizia, gli *Estates* e la monarchia, in una Scozia ove, a fronte di un assetto universitario inglese che per secoli rimarrà staticamente monopolizzato dall'incontrastata egemonia culturale di Oxford e Cambridge, ben quattro centri universitari si sarebbero distinti, oltre che come luogo di formazione alla

epoca liberale e nel Novecento ponendosi al vertice di un ordine articolato giudiziario, come si può leggere nel classico studio di A.R.G. MACMILLAN, *The Evolution of the Scottish Judiciary*, Green & Son, Edinburgh, 1941; e nel più recente J. FINLAY, *The College of Justice: Essays on the Institution and Development of the Court of Session*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2012.

⁷⁹ Distinguendo tra il sistema di giustizia di origine medievale, i nuovi impulsi culturali e conseguentemente riformatori del periodo 1426-1532, e le circostanze che condussero all'istituzione del *College of Justice*, se ne discute ampiamente nello studio di A.M. GOODFREY, *Civil Justice in Renaissance Scotland: the Origins of a Central Court*, Brill, Leiden, 2009.

⁸⁰ Un vasto catalogo di opportunità applicative che sarà pienamente valorizzato fino alla vigilia dell'Unione del 1707, come si può verificare attingendo ai numerosi volumi che compongono il trattato di H. MCKECHNIE (a cura di), *Practicks*, Stair Society, Edinburgh, 1936, e quivi in particolare nel vol. 1, sezione “Sources and Literature of Scots Law”, p. 25 ss.

scienza giuridica per impulso dell'*Education Act* approvato dagli *Estates* nel 1496⁸¹, quali culle dell'umanesimo, della dissidenza nata dalla Riforma e, in seguito, dell'illuminismo: tali le università di St Andrews (fondata nel 1410-13), Glasgow (1451), Aberdeen (1495) ed Edimburgo (1582)⁸². In immediato collegamento con una cultura di livello superiore che offriva al giurista programmi formativi e numerose connessioni con i maggiori centri universitari di Francia (ove il *Collegium Scoticum*, istituito a Parigi nel 1333 per diretto intervento della prima monarchia stuartiana, operò fino al suo scioglimento nel quadro della riforma universitaria attuata dai rivoluzionari francesi), Olanda, Fiandre e Italia, all'attività delle magistrature coltivata nelle università si deve la plurisecolare separazione organizzativa e giuridica della Scozia rispetto al sistema di *common law*⁸³, e che a tutt'oggi, passata sotto la responsabilità del governo scozzese, forma uno degli elementi essenziali della *devolution* nei suoi profili sia dottrinali

⁸¹ Strumento legislativo con cui il parlamento scozzese (regnante lo Stuart Giacomo IV) imponeva ai nobili e ai proprietari terrieri di maggior rango, prevedendo forti ammende in caso di inadempimento, di avviare i propri eredi allo studio obbligatorio del diritto del regno e del latino; in seguito, superando questa matrice classista, l'accesso alle università si estese agli esponenti degli strati borghesi più abbienti. Non è reperibile alcuno studio monografico su tale Atto degli *Estates* che in epoca rinascimentale diede un forte impulso in Scozia all'istruzione legale accademica e che ha dato seguito a una numerosa sequenza di leggi in materia di istruzione anche in seguito all'Unione del 1707.

⁸² Per determinare il peso politico di queste storiche università scozzesi nei riguardi della monarchia e delle diverse componenti (ecclesiastica, feudale e borghese) degli *Estates*, si veda, con sguardo generale, l'articolo di A. GRAY, *The Old Schools and Universities in Scotland*, in *The Scottish Historical Review*, 2-1912, pp. 113-138 e, rispettivamente J.S.G. BLAIR, *University of St Andrews O.T.C.: A History*, Scottish Academic Press, Edinburgh, 1982; A.L. BROWN, M. MOSS, *The University of Glasgow: 1451-2001*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2001; D. STEVENSON, *King's College, Aberdeen, 1560-1641: From Protestant Reformation to Covenanting Revolution*, Aberdeen University Press, Aberdeen, 1990; e D.B. HORN, *A Short History of the University of Edinburgh, 1556-1889*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1967. Per ulteriori dettagli, si voglia consultare A. TORRE, *Promuovere, organizzare e governare la complessità. Il sistema universitario nel Regno Unito*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, II-2009, pp. 810-838, nelle pagine dedicate al caso scozzese. Ma non mancavano anche significative connessioni culturali, invero politicamente molto condizionate in un momento particolare della monarchia scozzese, con la sfera universitaria del regno d'Inghilterra: ad Oxford il *Balliol College*, fondato in epoca plantageneta, è uno dei più antichi.

⁸³ In ciò costituzionalmente garantito da ogni manomissione in forza dell'art. XIX dell'Atto di Unione, che disponeva la sopravvivenza delle scozzesi *Court of Session* (anche nota come *College of Justice*), *Court of Justiciary*, *Court of Admiralty*, e di altre Corti superiori; confermava nel loro *status* tutti i giudici scozzesi; confermava l'ordine della Corti di prima istanza; escludeva le giurisdizioni delle Corti inglesi sui casi nascenti in Scozia; e infine si limitava a prevedere anche nell'area scozzese l'istituzione di una Corte dello Scacchiere (gemella della *Court of Chancery* londinese) per la regolazione delle controversie nascenti in Scozia su questioni di carattere fiscale e latamente finanziarie. Quanto alla separazione tra i sistemi, sia sufficiente in questa sede rammentare come nella *Scots law* preunitaria fosse apertamente respinto il principio dello *stare decisis* che è invece basilare nella *common law* (si veda in proposito il caso del 1622 *Carmichael v. Leirmonth*, deciso dalla *Court of Session*, che affermando il primato delle sentenze posteriori sulle anteriori consentiva uno sviluppo della creatività dei giudici che in Inghilterra aveva trovato percorsi relativamente più faticosi).

che organizzativi. Le vicende legate all'Unione del 1707, e in particolare alla preservazione della specificità della *Scots law* garantita normativamente dall'art. 19 dell'Atto che confermava l'esistenza, i privilegi e le prerogative del *College of Justice* ormai completamente identificato con la *Court of Session*, rivelano una definitiva costituzionalizzazione della questione giudiziaria, delle carriere legali e dei canali di accesso tra queste e le alte magistrature.

Per quanto riguarda il fronte interno, la feconda connessione scozzese fra le università nazionali e i maggiori centri universitari dell'Europa continentale si arricchiva di un dato particolarmente illuminante, consistente nell'introduzione di un giuridico obbligo di conoscenza del diritto nazionale e del latino, voluta direttamente dalla monarchia come misura di modernizzazione della giurisdizione e direttamente funzionale al rafforzamento di un coerente spirito nazionale: questo il contenuto dell'*Education Act* che fu approvato dagli *Estates* nel 1496 nel regno di Giacomo IV Stuart (1488-1513). Ben comprensibilmente in un sistema in cui ancora l'alta giurisdizione era un appannaggio parlamentarizzato della classe nobiliare e della Chiesa, questo obbligo stabilito per legge, non gravante sui prelati i quali disponevano di ben altri canali di formazione culturale e di addestramento giudiziario, era limitato ai membri dell'aristocrazia che quali *tennants-in-chief* o *freeholders* di maggior rango erano responsabili, come del resto anche in Inghilterra, dell'amministrazione del diritto nelle proprie terre e che nel parlamento, ove formavano il secondo *Estate*, potevano essere chiamati ad occuparsi della giurisdizione. Ciò testimonia che, prima ancora che finalizzato alla formazione di un ceto professionale di magistrati, il nuovo modello di formazione al diritto era diretto verso l'acculturazione di una classe dirigente che tradizionalmente, assieme all'esercizio della proprietà terriera e delle potestà feudali, nelle rispettive località e in sede nazionale negli *Estates* parlamentari amministrava anche la giustizia ponendosi, in tale campo, in concorrenza con la Corona posta come suprema garante dell'ordine del regno. Abbastanza evidente era la visuale conservativa che sovrintendeva a tale orientamento culturale che, analogamente a quanto si osservava nel sistema di *common law* fin dal Duecento, nella misura in cui riservava la formazione giuridica ai giovani rampolli dell'aristocrazia di origine feudale (molto presumibilmente nei loro rami cadetti, esclusi dalla successione nella proprietà delle terre), saldava le magistrature al notabilato nazionale.

Nella costruzione della *Scots law* come *legal system* di carattere misto, prevalentemente basato su una convinta recezione del diritto giustiniano secondo la lettura dei Commentatori bolognesi nonché sull'adesione a successive ondate recettive, si rivelerà determinante, come s'è visto, la dottrina dei giuristi accademici⁸⁴. Se

⁸⁴ Su tale punto cfr. K. REID, R. ZINNERMANN (a cura di), *A History of Private Law in Scotland*, Oxford University Press, Oxford, 2000, nel saggio *The Development of Legal Doctrine in a Mixed System*, pp. 1-13.